



BANCA POPOLARE ITALIANA Soc. Coop.

Sede Centrale e Dir. Generale 26900 Lodi, Via Polenghi Lombardo, 13

Capitale Sociale: Euro 1.456.497.609,00

Reg. Imp. di Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 00691360150

DOCUMENTO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 adottato dalla Consob con Delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

RELATIVO

ALLA CESSIONE AD ABN AMRO BANK N.V. DI N. 79.919.783 AZIONI BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.

*Documento informativo depositato presso la sede sociale di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e presso
Borsa Italiana S.p.A. in data 13 gennaio 2006*

- Pagina intenzionalmente lasciata in bianco -

DATI DI SINTESI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE ITALIANA

Con riferimento ai dati relativi al bilancio di Banca Popolare Italiana al 31 dicembre 2004, ed alle pertinenti situazioni contabili infrannuali, si precisa che gli stessi non sono stati rappresentati in quanto i dati contabili relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 sono stati resi oggetto di specifica censura da parte della Consob con nota del 15 dicembre 2005, cui ha fatto seguito la notifica, in data 23 dicembre 2005, dell'atto di citazione della Banca davanti al Tribunale di Lodi, promosso dalla medesima Autorità "per la dichiarazione di nullità, o comunque l'annullamento, della delibera assembleare del 30 aprile 2005 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004".

A seguito delle predette censure, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Italiana, in data 27 dicembre 2005, ha deliberato di apportare al bilancio consolidato presentato all'assemblea dei soci il 30 aprile 2005 le rettifiche conseguenti ai rilievi formulati dalla Consob. Il bilancio consolidato rettificato sarà presentato all'Assemblea dei Soci convocata per il 27 gennaio 2006 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 28 gennaio 2006.

Successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione (nominato dalla medesima Assemblea, come meglio precisato al par. 1.2.4) provvederà, nel mese di febbraio 2006, a riapprovare le situazioni contabili infrannuali al 30 giugno 2005 e al 30 settembre 2005. Si segnala che tali situazioni infrannuali saranno redatte utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, pertanto, prima di procedere alla rielaborazione di tali situazioni infrannuali occorre riapprovare la situazione al 31 dicembre 2004 di prima applicazione degli IAS/IFRS (c.d. First Time Adoption).

Per maggiori dettagli si rinvia al contenuto dell'Avvertenza sub 1.2.3 ed al successivo Capitolo 4.

- Pagina intenzionalmente lasciata in bianco -

INDICE

	PREMESSE	7
CAPITOLO 1	AVVERTENZE	10
<u>1.1</u>	<u>Rischi o incertezze che possono condizionare l'attività di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e del Gruppo BPI derivanti dalla Cessione</u>	10
<u>1.2</u>	<u>Fattori di rischio relativi all'attività del Gruppo BPI</u>	10
1.2.1	Mancata attuazione del piano di integrazione tra il Gruppo BPI e il gruppo BAPV	10
1.2.2	Rischi derivanti da procedimenti giudiziari pendenti e ulteriori posizioni a rischio	19
1.2.3	Rischi relativi alle censure riguardanti i dati contabili rappresentati nel bilancio d'esercizio e consolidato di BPI al 31 dicembre 2004	27
1.2.4	Modifiche intervenute nella composizione degli organi societari della Banca	29
CAPITOLO 2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI CESSIONE	30
<u>2.1</u>	<u>Descrizione sintetica delle modalità e dei termini della Cessione</u>	30
2.1.1	Descrizione sintetica della società Cedente, della società Acquirente e delle attività oggetto di Cessione	30
2.1.2	Modalità, condizioni e termini della Cessione	34
2.1.2 a)	<i>Il Contratto di Compravendita</i>	34
2.1.2 b)	<i>Il Contratto di Escrow</i>	36
2.1.3	<u>Destinazione della liquidità derivante dalla Cessione</u>	38
<u>2.2</u>	<u>Motivazioni e finalità della Cessione</u>	38
2.2.1	Motivazioni della Cessione	38
<u>2.3</u>	<u>Rapporti con l'emittente le Azioni e con i soggetti cui le Azioni sono state cedute</u>	39
2.3.1	Rapporti significativi tra BPI e BAPV	39
2.3.2	Rapporti ed accordi significativi tra BPI, le società controllate da BPI, i dirigenti e i componenti dell'organo di amministrazione di BPI ed i soggetti cui le Azioni sono state cedute	40
<u>2.4</u>	<u>Documenti a disposizione del pubblico</u>	40
2.4.1	Luoghi in cui può essere consultata la documentazione messa a disposizione del pubblico	40
CAPITOLO 3	EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL'OPERAZIONE	41
<u>3.1</u>	<u>Eventuali effetti significativi della Cessione sull'attività di Banca Popolare</u>	41

Italiana ed implicazioni afferenti i rapporti commerciali, finanziari e le prestazioni di servizi tra le imprese del Gruppo

CAPITOLO 4	DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI PRO-FORMA DI BPI	42
<u>4.1</u>	<u>Situazione patrimoniale e conto economico consolidato pro-forma</u>	42
CAPITOLO 5	PROSPETTIVE DI BPI E DEL GRUPPO AD ESSA FACENTE CAPO	43
<u>5.1</u>	<u>Indicazioni generali sull'andamento degli affari di BPI dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato</u>	43
5.1.1	Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito	43
5.1.2	Indicazione delle recenti tendenze nell'evoluzione dei costi e dei ricavi	43
<u>5.2</u>	<u>Prospettive del Gruppo Banca Popolare Italiana nell'esercizio in corso</u>	45

PREMESSE

I. Con il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**” o il “**Documento**”), redatto ai sensi dell’art. 71 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell’allegato 3B al predetto Regolamento, si intendono rappresentare gli effetti dell’operazione di cessione (la “**Cessione**”, l’ “**Operazione di Cessione**” o “**Operazione**”) da parte di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. (di seguito, anche “**BPI**”, “**Cedente**”, “**Banca**” o “**Capogruppo**”) – società capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare Italiana (il “**Gruppo Banca Popolare Italiana**”, “**Gruppo BPI**” o “**Gruppo**”) – ad ABN AMRO BANK N.V., società di diritto olandese (“**ABN**” o anche l’ “**Acquirente**”) di n. 79.919.783 azioni ordinarie (di seguito, anche la “**Partecipazione**” o le “**Azioni**”) emesse da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (di seguito, anche “**BAPV**”, “**Antonveneta**” o la “**Società**”).

Le n. 79.919.783 Azioni oggetto di Cessione, di piena ed esclusiva proprietà di BPI, rappresentano il 25,885% del capitale di BAPV alla data del Contratto di Compravendita, come *infra* definito, e il 25,884% del capitale di BAPV alla data del presente Documento Informativo.

II. Come più in dettaglio precisato nel prosieguo, le Azioni oggetto della Cessione erano state acquistate dalla Capogruppo prevalentemente nel primo semestre 2005, (ad eccezione delle azioni BAPV già detenute al 31 dicembre 2004) al fine precipuo di attuare il Piano di Integrazione – come successivamente definito – tra il Gruppo BPI e BAPV (per una sintesi della vicenda relativa al Piano di Integrazione con BAPV si rinvia al successivo par. 1.2.1).

Nello specifico, sulla base del risultanze del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2004, BPI risultava possedere in pari data, a titolo di piena proprietà, n. 1.334.487 azioni BAPV, corrispondenti allo 0,4629% del capitale di BAPV esistente all’epoca.

In data 14 febbraio 2005, la Banca d’Italia aveva autorizzato BPI all’acquisizione del 14,9% di BAPV.

Il successivo 7 aprile 2005, la Banca d’Italia aveva autorizzato BPI ad incrementare la partecipazione in BAPV sino al 29,9%; conseguentemente, in data 29 aprile 2005, BPI aveva raggiunto la quota del 29,496% del capitale sociale di BAPV esistente all’epoca (di cui il 27,7245%, corrispondente a n. 79.919.783 azioni, in proprietà diretta; l’1,39%, corrispondente a n. 4.000.000 di azioni, con contratti di prestito titoli, e la restante quota, pari a n. 1.107.144, azioni, in qualità di creditore pignoratizio).

Ciò premesso, si rappresenta che, nel periodo intercorrente tra i mesi di giugno e dicembre 2005, la Consob e la Banca d’Italia hanno notificato a BPI alcuni provvedimenti di contestazione degli addebiti conseguenti, tra l’altro, all’accertamento della circostanza relativa all’acquisto di azioni BAPV anche per il tramite di soggetti interposti. Per la descrizione dei predetti provvedimenti si rinvia al successivo paragrafo 1.2.1, sub “*Rischi relativi all’avvio di procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza*”.

III. Nei mesi successivi all’aprile 2005, tuttavia, il venir meno dei presupposti per l’attuazione del progetto di aggregazione tra il Gruppo BPI ed il gruppo BAPV (cfr. *infra* par. 1.2.1) – a cui l’acquisto della Partecipazione era prodromico – ha determinato il riposizionamento degli obiettivi strategici del Gruppo ed ha pertanto indotto il Consiglio di Amministrazione di BPI ad esprimere parere favorevole, in data 14 settembre 2005, alla cessione delle Azioni ad ABN AMRO BANK N.V. Successivamente, in data 23 settembre 2005, il Comitato Esecutivo della Banca, ha deliberato di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri necessari per la sottoscrizione dell’accordo di cessione delle azioni BAPV di proprietà

di BPI ad ABN al prezzo unitario di Euro 26,50 per Azione (il “**Prezzo Unitario**”), conferendo loro, sempre disgiuntamente, ogni e più ampio potere di definire, negoziare e perfezionare, in via conclusiva, tutte le clausole del predetto accordo. In data 26 settembre 2005, BPI ha formalmente comunicato alla Banca d'Italia la propria intenzione di dismettere la partecipazione da essa detenuta in BAPV alienandola ad ABN.

IV. In esecuzione delle delibere di cui al precedente punto III, in data 26 settembre 2005 BPI – congiuntamente a Emilio Gnutti, a Fingruppo Holding S.p.A., G.P. Finanziaria S.p.A., ai sigg. Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Stefano Ricucci e a Magiste International S.A. – ha stipulato con ABN un “Contratto di Compravendita di Azioni ed Altre Pattuizioni” (il “**Contratto di Compravendita**”, il “**Contratto**” o “**Compravendita**”) in forza del quale i predetti soggetti hanno disposto l’alienazione ad ABN delle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale di BAPV.

L’efficacia del Contratto di Compravendita era sospensivamente condizionata al verificarsi di tutti i seguenti eventi (le “**Condizioni Sospensive**” o “**Condizioni**”) entro il 31 marzo 2006:

- i) l’ottenimento, ove necessario, da parte di ABN, delle autorizzazioni o provvedimenti di nulla-osta previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile;
- ii) l’adozione del provvedimento di revoca del sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria sulla partecipazione in BAPV detenuta dai venditori, ovvero l’adozione di altro analogo provvedimento che avesse gli stessi effetti, almeno sulle azioni di proprietà di BPI, senza che tali provvedimenti contenessero misure tali da impedire ad ABN di ricevere le Azioni ed a BPI la disponibilità del corrispettivo;
- iii) la dichiarazione, da parte della Consob, della decadenza delle offerte pubbliche di acquisto promosse da BPI sul capitale di BAPV.

Alla data del presente Documento Informativo, le Condizioni Sospensive – per le quali si rinvia a quanto più diffusamente specificato sub 2.1.1 a) – si sono verificate esclusivamente con riguardo alle Azioni detenute da BPI e non invece con riguardo alle azioni BAPV detenute dagli altri venditori ai sensi del Contratto di Compravendita rispetto ai quali, alla data del presente Documento Informativo, risulta essersi verificata soltanto la condizione di cui alla precedente lett. i). Nello specifico, si fa rilevare che:

- con delibere nn. 15194 e 15195 del 12 ottobre 2005, adottate ai sensi dell’articolo 102, comma 3, lettera b) del TUF, la Consob ha dichiarato la decadenza delle offerte pubbliche di acquisto promosse da BPI sul capitale di Antonveneta (*infra* 1.2.1);
- con lettera raccomandata del 28 ottobre 2005, ABN ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5.2 del Contratto, di essere in possesso dei necessari provvedimenti autorizzativi o di nulla-osta con riferimento all’acquisizione di una partecipazione di controllo¹ nel capitale di BAPV;
- in data 22 dicembre 2005 la Procura della Repubblica di Milano ha revocato il sequestro preventivo di numero 79.919.783 azioni Antonveneta di proprietà di BPI, disponendone la restituzione alla stessa Banca.

V. In considerazione dell’intervenuto avveramento delle Condizioni Sospensive con riferimento alla Partecipazione, BPI e ABN, in data 30 dicembre 2005, hanno quindi dato corso all’esecuzione della Compravendita delle Azioni.

¹ e quindi non con esclusivo riferimento all’acquisizione della partecipazione BAPV detenuta da BPI.

Nello specifico, le modalità esecutive della Compravendita sono state pattuite tra le parti, anche in parziale deroga al Contratto di Compravendita (*infra*, par. 2.1.2 a e 2.1.2 b), mediante la stipula, in data 30 dicembre 2005, di un contratto di Escrow (il “**Contratto di Escrow**”) tra BPI, ABN ed il notaio R.J.C. Van Helden (quest’ultimo in qualità di “**Escrow Agent**” secondo i termini più in dettaglio descritti nel successivo par. 2.1.2 b), in virtù del quale BPI, dietro pagamento del relativo prezzo da parte di ABN, ha trasferito la Partecipazione all’Escrow Agent che l’ha detenuta in custodia sino al 2 gennaio 2006 e che, per l’appunto a tale ultima data, ha provveduto a trasferirla prontamente ad ABN.

Per una compiuta descrizione del Contratto di Compravendita e del Contratto di Escrow si rinvia al successivo paragrafo 2.1.2.

CAPITOLO 1 - AVVERTENZE

1.1 Rischi o incertezze che possono condizionare l'attività di Banca Popolare Italiana Soc. Coop. e del Gruppo BPI derivanti dalla Cessione

L'Operazione di Cessione descritta nel presente Documento dispiega effetti:

- a) sulla gestione della tesoreria di BPI;
- b) sul risultato economico della Banca;
- c) sui *ratios* patrimoniali del Cedente.

Per quanto concerne l'effetto sub a) si specifica che la vendita delle Azioni ha comportato il pagamento, da parte di ABN a BPI, di un corrispettivo complessivo (il "**Corrispettivo**" o il "**Prezzo**") pari ad Euro 2.117.874.249,50, pari al prodotto delle n. 79.919.783 Azioni compravendute per il Prezzo Unitario, fissato concordemente dalle parti del Contratto di Compravendita in Euro 26,50. Il Corrispettivo è stato incassato da BPI in data 30 dicembre 2005, conformemente alle pattuizioni intervenute con la stipula del Contratto di Escrow (su cui *infra*, par. 2.1.2 b).

In relazione all'effetto sub b) si evidenzia che:

- il ricavo che BPI ha ottenuto dall'Operazione ammonta ad Euro 2.117.874.249,50, pari al Corrispettivo della Cessione;
- la Cessione ha generato una plusvalenza (la "**Plusvalenza**") di Euro 94.237.412,83, pari alla differenza fra il valore di carico delle Azioni BAPV detenute da BPI, corrispondente a complessivi Euro 2.023.636.836,67, ed il Prezzo di vendita ad ABN, pari appunto ad Euro 2.117.874.249,50. Si precisa, a tale riguardo, che la Plusvalenza è stata accantonata su un conto corrente intestato a BPI vincolato a disposizione della Procura della Repubblica di Milano (*infra*, par. 1.2.1 e 2.1.2).

In relazione ai *ratios* patrimoniali, si fa rilevare che la Cessione migliora il *Total capital ratio* in quanto si riducono gli elementi da dedurre dal patrimonio di vigilanza, come definito dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, per un importo pari al sopra citato valore di carico della partecipazione ceduta (cfr.*infra*, cap. 3).

La stipula del Contratto di Compravendita ed il perfezionamento dell'Operazione di Cessione sono stati già resi noti al mercato con comunicati diffusi rispettivamente in data 26 settembre 2005 e 30 dicembre 2005 (quest'ultimo preceduto, in data 22 dicembre 2005, da comunicato stampa relativo alla revoca del sequestro della Partecipazione).

1.2 Fattori di rischio relativi all'attività del Gruppo BPI

I principali fattori di rischio connessi al Gruppo Banca Popolare Italiana sono descritti all'interno del presente paragrafo.

1.2.1 Mancata attuazione del piano di integrazione tra il Gruppo BPI e il gruppo BAPV

Sintesi della vicenda relativa al piano di integrazione con BAPV

Come noto, nell'ambito della strategia di sviluppo del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di BPI, nelle riunioni del 29 aprile e 12 maggio 2005, aveva approvato il piano di aggregazione tra il Gruppo BPI e BAPV, finalizzato alla costituzione del quinto polo bancario italiano (di seguito, anche "**Piano di Integrazione**").

In particolare, per conseguire l'obiettivo di aggregazione del gruppo facente capo a BAPV con il Gruppo BPI, la Capogruppo intendeva acquistare il controllo di diritto di BAPV e, a tal fine:

- A) aveva acquistato una partecipazione diretta nel capitale sociale di BAPV che, alla data del 29 aprile 2005, era pari al 29,11% del capitale di BAPV esistente all'epoca (escluse le n. 1.107.144 azioni BAPV detenute in pegno, come riportato nelle Premesse al punto II), per un corrispettivo pari ad Euro 2.126.995.914 (la "**Partecipazione in BAPV**");
- B) aveva promosso, rispettivamente in data 17 maggio 2005 e 3 giugno 2005, un'offerta pubblica di Acquisto obbligatoria (l'**"OPA"** o "**Offerta di Acquisto**") e, in alternativa, un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'**"OPAS"** o "**Offerta di Acquisto e Scambio**") aventi ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie BAPV. Nello specifico, l'OPA è stata promossa a seguito dell'accertamento, da parte della Consob, con delibera n. 15029 del 10 maggio 2005, di un patto parasociale avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni BAPV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla stessa banca, non pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**") e stipulato tra BPI, il sig. Emilio Gnutti, la Fingruppo Holding S.p.A., G.P. Finanziaria S.p.A., il sig. Tiberio Lonati, il sig. Fausto Lonati, il sig. Ettore Lonati, il sig. Danilo Coppola (per il tramite di Finpaco Project S.p.A. e di Tikal Plaza S.p.A.). I periodi di adesione all'OPAS e all'OPA avevano inizio rispettivamente in data 20 e 21 luglio 2005, successivamente al rilascio, avvenuto in data 12 luglio, delle autorizzazioni della Banca d'Italia all'acquisizione del controllo di BAPV e delle banche da questa controllate;
- C) aveva deliberato un articolato piano di rafforzamento patrimoniale al fine di assicurare che gli oneri conseguenti all'acquisto della Partecipazione BAPV ed alla promozione dell'OPA e dell'OPAS non avessero incidenza sugli equilibri patrimoniali di Gruppo.

Successivamente, tuttavia, i presupposti per l'attuazione del progetto di aggregazione tra il Gruppo BPI e BAPV sono venuti meno in ragione del verificarsi degli eventi di seguito descritti:

- D) con delibera n. 15115 del 22 luglio 2005 la Consob ha accertato "*l'avvenuta conclusione di un patto parasociale avente per oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Banca stessa, per il quale non sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 122 del d.lgs n. 58 del 1998, tra la BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI Società Cooperativa e MAGISTE INTERNATIONAL S.A.*";
- E) con delibera n. 15116 del 22 luglio 2005 la Consob ha accertato "*che i fondi Generation Fund e Active Fund, di cui risulta gestore la Money Bonds Investments S.A., diretta dal sig. Luigi Enrico Colnago, hanno agito come interposte persone della BANCA POPOLARE DI LODI S.c. a r.l. (oggi BANCA POPOLARE ITALIANA - BANCA POPOLARE DI LODI S.C.) nell'acquisto di azioni ordinarie della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. rispettivamente per n. 3.770.000 azioni e per n. 450.000 azioni, acquistate a più riprese in date precedenti al 30 aprile 2005*";
- F) con decreto del 25 luglio 2005, successivamente convalidato in data 2 agosto 2005 dal Giudice per le Indagini Preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell'ambito delle indagini volte ad accertare l'eventuale sussistenza di responsabilità penali connesse all'attuazione del piano di integrazione tra BPI e BAPV, ha disposto il sequestro preventivo delle azioni ordinarie BAPV in proprietà o nella disponibilità della Banca Popolare Italiana. In particolare, il provvedimento di sequestro è stato disposto

sulla base della motivazione per cui “la libera disponibilità delle azioni ordinarie Antonveneta, da considerarsi cosa pertinente al reato, aggrava e protrae le conseguenze del delitto di agiotaggio finanziario in quanto consente agli indagati di portare a compimento il fine illecito dagli stessi perseguito attraverso le proprie condotte manipolative del mercato”;

G) le Offerte sub B) sono state sospese in via cautelare dalla Consob, “per un periodo non superiore a novanta giorni”, con delibere n. 15122 e 15123 del 27 luglio 2005, adottate ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera a), del TUF;

H) la Banca d'Italia, con nota del 30 luglio 2005, ha sospeso, per un periodo non superiore a 90 giorni, l'autorizzazione all'acquisizione del controllo di BAPV concessa alla BPI con provvedimento del 12 luglio 2005 anche in considerazione della sopravvenuta conoscenza da parte degli ispettori della Banca d'Italia di circostanze originariamente non comunicate all'Organo di Vigilanza al momento del rilascio dell'autorizzazione medesima, quali l'esistenza dei contratti CDS e del ruolo del veicolo Sonata (cfr. a tale ultimo riguardo il § “Rischi relativi all'avvio di procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza”);

in data 26 settembre 2005 BPI – congiuntamente a Emilio Gnutti, a Fingruppo Holding S.p.A., G.P. Finanziaria S.p.A., ai sigg. Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Stefano Ricucci e a Magiste International S.a. – ha stipulato con ABN il Contratto di Compravendita in forza del quale i predetti soggetti hanno disposto l'alienazione ad ABN delle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale di BAPV. Sempre in data 26 settembre 2005, BPI ha sottoscritto un accordo con il sig. Emilio Gnutti, Fingruppo Holding S.p.A. G.P. Finanziaria S.p.A., i sigg. Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Magiste International S.a. e il sig. Stefano Ricucci in forza del quale la stessa Banca ed i predetti soggetti hanno convenuto di rinunciare reciprocamente ai diritti ed agli obblighi stabiliti dal patto parasociale che gli stessi avevano stipulato a seguito degli accertamenti compiuti da Consob² ed evidenziati nel prosieguo (cfr. “Rischi relativi all'avvio di procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza”). Si fa rilevare che tale accordo era sospensivamente condizionato alla circostanza che venisse data esecuzione alla vendita delle azioni BAPV di proprietà di BPI a ABN. A seguito del trasferimento delle predette azioni da BPI ad ABN la condizione in esame si è verificata e pertanto l'accordo in questione è divenuto pienamente efficace.

I) Con provvedimento del 27 settembre 2005 la Banca d'Italia ha avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione concessa in data 12 luglio 2005 ai fini dell'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale di BAPV, e ciò anche in considerazione del fatto che l'esistenza dei CDS (cfr. il § “Rischi relativi all'avvio di procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza”) ha determinato il mantenimento in capo a BPI dei rischi legati alle partecipazioni di minoranza e non ha consentito *“di considerare l'operazione come un apporto di capitale di terzi utilizzabile nel computo del patrimonio di vigilanza consolidato”* di BPI, nonché, con particolare riferimento alla cessione di partecipazioni a GPF, in virtù della circostanza per cui la stessa non avrebbe avuto esecuzione in quanto *“è emerso che per la cessione di partecipazioni di minoranza alla G.P. finanziaria per euro 98 milioni non è stato pagato il corrispettivo”*;

J) con delibere nn. 15194 e 15195 del 12 ottobre 2005, adottate ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera b) del TUF, la Consob ha dichiarato la decadenza delle Offerte sub B). Nello specifico, la decadenza delle Offerte è stata dichiarata dall'Autorità di Vigilanza a seguito dell'accertamento di gravi violazioni della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, tali da rendere l'informazione fornita al mercato inidonea a consentire ai destinatari delle medesime Offerte di pervenire ad un fondato giudizio sulle stesse (come

² Si tratta degli accertamenti di cui alle delibere Consob n. 15029 e n. 15115 di cui alle lettere B) e D) di cui al presente paragrafo.

richiesto dall'art. 102, comma 1 del TUF) nonché tali da far venir meno le garanzie di esatto adempimento;

- K) con nota del 15 ottobre 2005 la Banca d'Italia ha revocato l'autorizzazione all'acquisizione del controllo di BAPV concessa alla BPI in quanto il nuovo quadro conoscitivo, determinatosi successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione medesima, ha evidenziato l'inidoneità di BPI ad assumere il ruolo di socio di controllo di BAPV anche in considerazione del fatto secondo cui la sterilizzazione degli effetti patrimoniali connessi con le cessioni delle partecipazioni di minoranza ha reso inadeguato l'originario piano di patrimonializzazione programmato da BPI e posto a base dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia.

Rischi derivanti dall'eventuale accertamento di responsabilità amministrative della BPI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 derivanti dalle attività poste in essere nel contesto della vicenda BAPV

Le Procure della Repubblica di Milano e di Roma hanno avviato delle inchieste in relazione alla vicenda BAPV, finalizzate ad accertare eventuali responsabilità penali degli organi direttivi di BPI e di ulteriori soggetti, con particolare riferimento ai reati di:

- "manipolazione di mercato", ora previsto dall'art. 185 del TUIF;
- "false comunicazioni sociali", previste dall'art. 2621 cod. civ.;
- "ostacolo alle funzioni di vigilanza", previsto dall'art. 2638 cod. civ.;
- "falso in prospetto", previsto dall'art. 2623 cod. civ.

Non è peraltro possibile escludere l'esistenza di ulteriori ipotesi di reato, tra le quali il delitto di "infedeltà patrimoniale" ex art.2634 Cod. Civ.

Al riguardo, si rammenta che in seguito all'apertura dell'indagine relativa all'accertamento del reato di cui all'art. 185 del TUIF, con decreto del 25 luglio 2005, successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo delle azioni ordinarie BAPV in proprietà o nella disponibilità della Banca Popolare Italiana.

Il provvedimento di sequestro è stato successivamente revocato dalla Procura in data 22 dicembre 2005, a seguito di apposita istanza presentata dalla Banca in data 3 dicembre 2005.

Ciò premesso, si rappresenta che, nell'ambito delle indagini di cui sopra, la competente Procura di Milano ha avviato accertamenti volti a verificare l'eventuale sussistenza in capo a BPI della responsabilità amministrativa prevista dagli artt. 25 *ter* e *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 per i reati sopra menzionati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001, infatti, *"l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ... o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*; l'ente, tuttavia, non risponde del reato, ai sensi del successivo comma 2 dell'art. 5, *"se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

L'ente non risponde altresì del reato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. n. 231/2001, se prova che:

- i. *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;

- ii. *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- iii. *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- iv. *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".*

Con riferimento alle sanzioni applicabili a seguito dell'eventuale accertamento di responsabilità a carico della BPI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si specifica che l'art. 25 *ter* del citato Decreto stabilisce che la responsabilità amministrativa dell'ente conseguente alla commissione di reati societari prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie, computate in "quote", intendendosi per quota ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001 *"un importo che va da un minimo di Euro 258,228 ad un massimo di Euro 1.549,370"*.

Gli artt. 25 *ter* e *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono pertanto quanto segue:

- *"per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;*
- *per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- *per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- *per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- *in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote"*.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2001, tuttavia, stabilisce che *"la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,379 se:*

- i. *l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;*
- ii. *il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.*

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) *l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *è stato adottato o reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,137”.

In considerazione del rischio relativo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui sopra, BPI, in sede di redazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2005 ha effettuato appositi stanziamenti ai fondi rischi (per un importo pari a 25 milioni di Euro), determinati sulla base di una valutazione ponderata dei possibili esiti del procedimento.

Occorre altresì rilevare che l'art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che *“nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.”*

Si segnala, al riguardo, che, successivamente alla revoca del sequestro della partecipazione detenuta da BPI nel capitale di BAPV, disposta dalla Procura della Repubblica in data 22 dicembre 2005, la Plusvalenza derivante dalla cessione, pari ad Euro 94.237.412,83, è stata versata in un conto corrente intestato alla Banca ma vincolato a disposizione della Procura medesima, e ciò in conformità alla disponibilità manifestata dalla Banca nell'istanza di dissequestro presentata alla Procura in data 3 dicembre 2005 (cfr. *infra* par. 2.1.2 b).

Si precisa tuttavia, in merito, che la disponibilità manifestata da BPI a tenere vincolata la Plusvalenza a disposizione della Procura della Repubblica non può in alcun modo essere interpretata come un'ammissione anticipata di responsabilità da parte della Banca, nella sua veste istituzionale, rispetto ad un'ipotesi di illecito che finora è stata solo rappresentata in un provvedimento di natura cautelare, ossia il citato provvedimento di sequestro.

Ciò premesso, si segnala in ogni caso che allo stato BPI ritiene che il grado di probabilità dell'applicazione della confisca della Plusvalenza e l'eventuale relativo onere siano di non agevole determinazione; vari scenari potrebbero prospettarsi, anche per l'incertezza relativa alla determinazione dei costi (in totale pari a 90 milioni di Euro) che potrebbero essere portati in deduzione alla Plusvalenza medesima.



Rischi relativi all'avvio di procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza

I. In data 25 luglio 2005, la Consob ha notificato a BPI il provvedimento di contestazione degli addebiti conseguenti all'accertamento delle seguenti circostanze:

- A) la stipulazione tra BPI, da una parte, ed Emilio Gnutti, Fingruppo Holding S.p.A., G.P. Finanziaria S.p.A., Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Danilo Coppola (per il tramite di Finpaco Project S.p.A. e Tikal Plaza S.A), dall'altra, di un patto parasociale avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie BAPV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla predetta banca;
- B) l'esercizio del diritto di voto nel corso dell'assemblea di BAPV del 30 aprile 2005 da parte dei medesimi soggetti sub A).

Gli addebiti riguardano la mancata comunicazione del presunto patto sub A) e l'esercizio, da parte dei presunti paciscenti, del diritto di voto relativo alle azioni sindacate, diritto che, secondo quanto sostenuto dalla Consob, sarebbe invece stato sterilizzato ai sensi dell'art. 122, comma 4 del TUF.

In data 20 ottobre 2005, la Consob ha notificato a BPI un ulteriore provvedimento di contestazione, relativo agli addebiti conseguenti all'accertamento, avvenuto in data 22 luglio 2005, delle seguenti circostanze:

- C) la stipulazione tra la BPI e la Magiste International S.A. (**“Magiste”**) di un patto parasociale avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie BAPV e l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla predetta banca;

D) la natura di soggetti interposti di BPI dei fondi Generation Fund (“**GF**”) e Active Fund (“**AF**”) che detengono rispettivamente n. 3.770.000 e n. 450.000 azioni BAPV.

Gli addebiti di cui al citato provvedimento riguardano la mancata comunicazione del presunto patto parasociale BPI/Magiste e la violazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni indirettamente possedute da BPI per il tramite dell’asserita interposizione dei fondi GF e AF. Nello specifico, la Consob ha ravvisato la violazione:

- della disciplina della pubblicità dei patti parasociali di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 122 del TUF;
- dell’art. 120, comma 4 e dell’art. 115 del TUF, inerenti le citate comunicazioni delle partecipazioni rilevanti;
- del divieto di esercitare il diritto di voto previsto dall’art. 120, comma 5, del TUF;
- dell’art. 115 del TUF, nell’ambito degli accertamenti ispettivi condotti dall’Autorità di Vigilanza.

Ciò premesso, si specifica che gli addebiti formulati in entrambi i provvedimenti sopra descritti sono stati contestati a BPI, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF in qualità di ente di appartenenza degli autori delle presunte violazioni, responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate all’esito del procedimento amministrativo. Si precisa altresì che nell’ipotesi di pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate da parte della Commissione, BPI avrebbe il diritto/dovere di agire in regresso nei confronti degli autori degli illeciti ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF.

II. In data 9 giugno 2005, la Banca d’Italia ha notificato a BPI il provvedimento di contestazione degli addebiti conseguenti all’accertamento effettuato dalla Consob, con delibera n. 15029 del 10 maggio 2005, delle circostanze illustrate sub I), lett. A) e B), formulando in particolare i seguenti rilievi:

- la mancata richiesta alla Banca d’Italia, da parte di BPI, dell’autorizzazione all’acquisizione del controllo di BAPV a seguito della stipula del patto sub I), lett. A);
- la mancata richiesta alla Banca d’Italia, da parte di BPI, dell’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di BAPV, effettuata nel periodo novembre 2004-febbraio 2005 per il tramite di soggetti riconducibili alla stessa BPI;
- la concessione a n. 38 soggetti di finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni BAPV, erogati in difformità delle disposizioni di vigilanza in materia di gestione del credito;
- la mancata comunicazione alla Banca d’Italia dell’accordo parasociale sub I), lett. A)

Tali circostanze comporterebbero la violazione degli artt. 19 e 53 del D. Lgs. 385/93 (“**TUB**”) e delle relative disposizioni di attuazione contenute nelle Istruzioni di Vigilanza.

Si precisa che, in data 21 dicembre 2005, la Banca d’Italia, in considerazione degli approfondimenti tuttora in corso, ivi inclusi quelli ispettivi, ha disposto, ai sensi delle vigenti Istruzioni di Vigilanza, la sospensione della suddetta procedura sanzionatoria a far data dal 21 dicembre 2005.

In data 2 agosto 2005, la Banca d’Italia ha notificato a BPI il provvedimento di contestazione degli addebiti conseguenti all’accertamento di un temporaneo disallineamento del coefficiente patrimoniale minimo complessivo a livello consolidato della banca, verificatosi, secondo quanto rappresentato dall’Autorità, “*quantomeno tra l’ultima decade di aprile ... e il 30 giugno 2005*”. Tale circostanza, riconducibile alle modalità di realizzazione del Piano di Rafforzamento, comporterebbe, secondo quanto rilevato dalla Banca d’Italia, la violazione dell’art. 53, 1° comma

lett. a) del TUB e delle relative disposizioni attuative contenute nel Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza.

Nel citato provvedimento si contesta, inoltre, la mancata comunicazione alla Banca d'Italia della concessione delle opzioni put a DB su azioni della controllata Bipielle Investimenti S.p.A. descritte nel successivo paragrafo 2.3.2.

Tale circostanza comporterebbe, secondo quanto rilevato dalla Banca d'Italia, la violazione dell'art. 51 del TUB e delle relative disposizioni attuative contenute nel Titolo IV delle Istruzioni di Vigilanza.

In data 9 agosto 2005, la Banca d'Italia ha notificato a BPI il provvedimento di contestazione degli addebiti conseguenti all'accertamento effettuato dalla Consob, con delibere n. 15115 e 15116 del 22 luglio 2005, delle circostanze illustrate sub I), lett. C) e D), formulando in particolare i seguenti rilievi:

- l'acquisizione in via diretta ed indiretta di una partecipazione rilevante nel capitale di BAPV – pari, alla data del 7 aprile 2005, al 30,96% – superiore alla soglia del 29,99% che la BPI era stata autorizzata ad acquistare dalla Banca d'Italia con provvedimento del 7 aprile 2005;
- la mancata comunicazione alla Banca d'Italia dell'accordo parasociale sub I), lett. C).

Tali circostanze comporterebbero la violazione rispettivamente degli artt. 24 e 20, comma 2 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione contenute nelle Istruzioni di Vigilanza.

Ciò premesso, si precisa che gli addebiti formulati nei provvedimenti sopra descritti sono stati contestati a BPI, ai sensi dell'art. 145 del TUB, in qualità di responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate agli esponenti aziendali all'esito del procedimento amministrativo. Si precisa altresì che nell'ipotesi di pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate da parte della Banca d'Italia, BPI avrebbe il diritto/dovere di agire in regresso nei confronti degli autori degli illeciti ai sensi dell'art. 145 del TUB.

III. In data 23 dicembre 2005, Consob ha notificato a BPI il proprio provvedimento del 22 dicembre 2005, relativo alla contestazione degli addebiti, per violazione degli articoli 95, 102, 103, 106 e 114 del TUF, conseguenti all'accertamento delle circostanze illustrate sub I), lett. C) e D), nonché delle seguenti ulteriori circostanze:

- A) l'esistenza di contratti di vendita di protezione di tipo *credit derivatives transaction* stipulati fra la BPI e la Deutsche Bank AG in data 18 e 27 maggio 2005, 15, 16 e 27 giugno 2005 per un controvalore complessivo di Euro 941,25 milioni a copertura del credito vantato da Deutsche Bank AG nei confronti di Sonata Securities S.A., società veicolo di diritto lussemburghese controllata da Deutsche Bank AG – connessi alla cessione di partecipazioni di minoranza ("*minorities*") alla medesima Deutsche Bank effettuati con contratti del 18 e 27 maggio 2005, del 15 e 16 giugno 2005 (questi ultimi modificati in data 27 giugno 2005);
- B) l'esistenza di un contratto di compravendita datato 28 giugno 2005 stipulato fra BPI e GP Finanziaria S.p.A. avente ad oggetto la cessione di *minorities* per un controvalore complessivo di circa 100 mln. di Euro e un connesso contratto di opzione *call* concluso con G.P. Finanziaria S.p.A. mediante scambio di lettere datate 22 e 25 luglio 2005;
- C) l'esistenza di un contratto di finanziamento di circa Euro 100 milioni concesso ad Earchimede S.p.A. per l'acquisto di quote di minoranza in società partecipate da BPI, nonché l'esistenza di un contratto di opzione *call* stipulato con Earchimede S.p.A. in data 18 luglio 2005;

- D) l'asserita incoerenza fra le finalità dell'operazione di cessione di *minorities* quale emerge dal Documento Informativo del 15 luglio 2005 e le finalità esplicitate nei contratti di cessione fra BPI e Deutsche Bank;
- E) l'esistenza di alcuni contratti derivati e impegni di garanzia conclusi dalla BPI che non risultano essere stati contabilizzati dalla Banca ed, in particolare: i) opzioni *put* e *call* stipulate con Deutsche Bank AG London, in data 4 novembre 2004, su azioni della controllata Reti Bancarie S.p.A., per un controvalore di circa 17 milioni di Euro; ii) tre contratti di *put* e *call* sottoscritti da BPI in data 9 aprile 2003, 17 aprile 2003 e 16 maggio 2003 con Victoria&Eagle Strategic Fund relativi a n. 7.400.000 azioni BPI per un controvalore complessivo di Euro 63 milioni circa; iii) un contratto di *equity linked swap* stipulato da BPI con Società Générale in data 25 giugno 2004 su n. 5.700.000 azioni BPI per un controvalore di circa 46 mln. Euro, in portafoglio al comparto del Luxor/River Fund Limited (gruppo Soc.Gen); iv) un ulteriore contratto di *equity swap* stipulato da BPI con Dresdner Bank in data 30 dicembre 2002, avente come sottostante 2 milioni di azioni BPI con *strike price* a Euro 12,50 (su un nozionale di Euro 25 milioni) e scadenza 20 ottobre 2005; v) opzione *put* concessa nel 2004 al fondo Victoria&Eagle, comparto C, *strike price* pari a circa Euro 126 milioni, avente ad oggetto obbligazioni convertibili in azioni Fingruppo Holding S.p.A., che costituiscono l'intero investimento effettuato dal comparto C del suddetto fondo, nonché opzione *call* concessa a BPI dal suddetto fondo avente ad oggetto il medesimo sottostante; vi) opzione *put* concessa nel 2004 da Fingruppo Holding S.p.A. a BPI *strike price* di Euro 126 mln., avente ad oggetto le obbligazioni convertibili di cui al precedente punto; vii) *Coupon Swap Transaction* stipulato nel 2003 tra la BPI e la Dresdner connesso all'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza del Gruppo BPI attraverso il veicolo societario Tiepolo Finance II; viii) l'esistenza di un onere a carico della Banca, alla data di chiusura dell'esercizio 2004, di Euro 13,31 milioni, per "lettere di garanzia" di capitale e rendimento rilasciate da BPI ad alcuni clienti: l'onere è stato determinato nella misura di cui sopra in considerazione del fatto che la valorizzazione degli *asset* attribuibili a tali "lettere di garanzia" ammonterebbero, al 31 dicembre 2005, a Euro 46,97 milioni; in pari data gli importi garantiti, comprensivi di capitale ed interessi, sarebbero stati quantificabili in Euro 60,28 milioni.

Gli addebiti contestati dalla Consob a BPI in relazione alle circostanze di cui sopra riguardano:

- violazioni della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, con riguardo al patto tra BPI e Magiste e agli acquisti di azioni Antonveneta tramite interposte persone, per carenze informative nel documento dell'OPA obbligatoria e nel documento dell'OPAS volontaria promosse da BPI su azioni BAPV, dichiarate decadute da Consob con delibere 15194 e 15195 del 12 ottobre 2005; inoltre, violazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, concretatasi nella promozione di un'Opa obbligatoria ad un prezzo più basso di quello dovuto ai sensi dell'art. 106 comma 2 TUF;
- violazioni della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento, offerte pubbliche e comunicazioni al pubblico, per plurime omissioni informative in merito ai *credit derivative transaction* stipulati da BPI con Deutsche Bank e in merito ai connessi depositi collaterali, nei seguenti documenti: (i) nel documento informativo pubblicato da BPI in data 23 maggio 2005, ai sensi dell'art. 70 comma 4 Regolamento Emittenti; (ii) nei documenti relativi alle sopra citate OPA e OPAS, pubblicati rispettivamente il 17 giugno ed il 29 giugno 2005; (iii) nel comunicato stampa diffuso da BPI in data 1° luglio 2005 avente ad oggetto "interventi realizzati sulla struttura patrimoniale"; (iv) nel prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare di Lodi di massime n. 188.059.928 azioni Banca Popolare di Lodi, in esecuzione della delibera di aumento di capitale di BPI adottata il 2 giugno 2005, pubblicato il 17 giugno 2005; (v) nel supplemento, pubblicato il 2 luglio 2005, al prospetto informativo riguardante l'aumento di capitale di BPI pubblicato il 17 giugno 2005; (vi) nel secondo supplemento, pubblicato in data 8 luglio 2005, al prospetto

informativo del 17 giugno 2005; (vii) nello specifico documento sulle dismissioni di *minorities* pubblicato il 15 luglio 2005; (viii) nel supplemento, pubblicato il 20 luglio 2005, ai documenti dell'OPA e dell'OPAS;

- violazioni della normativa citata nel punto precedente per plurime omissioni informative in merito ad un contratto di cessione di *minorities* tra BPI e GP Finanziaria S.p.A., datato 28 giugno 2005, nei seguenti documenti: (i) nel secondo supplemento, pubblicato in data 8 luglio 2005, al prospetto informativo del 17 giugno 2005; (ii) nello specifico documento sulle dismissioni di *minorities* pubblicato il 15 luglio 2005; (iii) nel supplemento, pubblicato il 20 luglio 2005, ai documenti dell'OPA e dell'OPAS; nonché violazioni relative ad un connesso contratto di opzione *call* in quanto non è stato pubblicato alcun supplemento ai documenti di OPA e OPAS;
- violazioni della normativa sopra citata per plurime omissioni informative in merito ad un finanziamento di circa Euro 100 milioni concesso da BPI a Earchimede S.p.A., nei seguenti documenti: (i) nel secondo supplemento, pubblicato in data 8 luglio 2005, al prospetto informativo del 17 giugno 2005; (ii) nello specifico documento sulle dismissioni di *minorities* pubblicato il 15 luglio 2005; (iii) nel supplemento, pubblicato il 20 luglio 2005, ai documenti dell'OPA e dell'OPAS; nonché violazioni connesse ad un'opzione *call* stipulata con Earchimede S.p.A. in data 18 luglio 2005 in quanto non indicata nel supplemento ai documenti di OPA e OPAS;
- violazioni della medesima normativa per plurime omissioni informative in merito ad alcuni contratti derivati stipulati da BPI nel 2002, 2003 e 2004, nonché ad alcuni contratti di garanzia assunti dalla stessa, nei seguenti documenti: (i) nel documento informativo sull'acquisizione del 29% circa di BAPV redatto ai sensi dell'art. 71 Regolamento Emittenti pubblicato in data 29 aprile 2005; (ii) documento informativo pubblicato da BPI in data 23 maggio 2005, ai sensi dell'art. 70 comma 4 Regolamento Emittenti; (iii) nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale di BPI, pubblicato il 17 giugno 2005; (iv) nei documenti relativi alle OPA e OPAS, pubblicati rispettivamente il 17 giugno ed il 29 giugno 2005; (v) nel documento sulle dismissioni di *minorities* pubblicato il 15 luglio 2005. Considerato che di tali impegni non è fatta menzione in alcun paragrafo dei documenti redatti in occasione delle Offerte, le suddette carenze informative si riflettono anche sulla correttezza di tali documenti. Le suddette carenze, infatti, non hanno consentito agli investitori destinatari dei predetti documenti di offerta di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività di BPI;
- violazioni dell'art. 106 comma 1 TUF, in quanto la Consob ha accertato numerose, reiterate e gravi violazioni della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio tali da rendere l'informativa complessivamente diffusa al mercato in occasione dell'OPA gravemente carente e tale da impedire ai destinatari della medesima offerta di pervenire ad un fondato giudizio sulla stessa.

Ciò premesso, si specifica che gli addebiti formulati nel provvedimento sopra descritto sono stati contestati a BPI, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF in qualità di ente di appartenenza degli autori delle presunte violazioni, responsabile in solido per il pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate all'esito del procedimento amministrativo. Si precisa altresì che nell'ipotesi di pagamento delle sanzioni eventualmente irrogate da parte della Commissione, BPI avrebbe il diritto/dovere di agire in regresso nei confronti degli autori degli illeciti ai sensi dell'art. 195, comma 9 TUF.

1.2.2. Rischi derivanti da procedimenti giudiziari pendenti e ulteriori posizioni a rischio

In data 23 gennaio 2001, il dr. Giovanni Cerea promuoveva una causa civile di fronte al Tribunale Civile di Milano per ottenere una condanna della BPI a pagare un compenso di 38,5 milioni di Euro per un presunto mandato che l'attore avrebbe eseguito su incarico della BPI ed inerente l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Popolare di Crema s.c.a r.l. L'attore inoltre pretenderebbe un risarcimento del danno per un ritenuto inadempimento di BPI rispetto agli obblighi nascenti dal suddetto incarico. con comparsa di risposta, BPI si è costituita, contestando ognuna delle predette pretese, ritenendole assolutamente pretestuose e infondate.

In data 2 gennaio 2002, intervenivano nel giudizio il sig. Ernesto Preatoni e la società Parin s.r.l., sperando domande nei confronti tanto dell'attore quanto della convenuta.

Con sentenza n. 7332/04 pronunciata dalla Sezione viii del Tribunale di Milano e depositata il 10 giugno 2004, il giudice di prime cure, accogliendo le tesi difensive di BPI, ha rigettato tutte le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti ed ha condannato tali parti alla refusione in favore di BPI delle spese di giudizio.

Tale sentenza è stata impugnata da tutte le parti soccombenti, le quali, nel mese di luglio 2004, hanno notificato alla BPI due atti di citazione in appello per la riforma integrale della sentenza n. 7332/04, in forza dei medesimi motivi posti a fondamento delle proprie pretese esposte in primo grado.

Le cause, instaurate separatamente, sono state riunite avanti alla Sezione ii della Corte d'Appello di Milano, che all'udienza, tenutasi l'8 febbraio 2005, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

In data 8 giugno 2005, BPI da un lato e Parin e Preatoni dall'altro (questi ultimi già terzi intervenienti nel contenzioso di i grado ed appellanti nel ii) hanno sottoscritto un accordo in forza del quale gli appellanti rinunciano agli atti di causa ed alle domande sottostanti (risarcimento danni e nullità dell'opa) e BPI a sua volta - accettando tale rinuncia - rinuncia alla domanda di risarcimento svolta nei confronti di Preatoni e Parin medesimi e concorre con un contributo minimo al pagamento delle spese processuali di controparte.

L'accordo intervenuto tra le parti suddette, se ha eliminato il contenzioso giudiziale tra le stesse (nei primi giorni di ottobre è stata pronunciata sentenza con la quale è stata dichiarata estinta la causa pendente fra la Banca, da una parte, e Parin-Preatoni, dall'altra), non ha eliminato quello pendente tra BPI e Cerea, che già riunito a quello oggetto di rinuncia, proseguirà sino alla sentenza ed in relazione al quale è stata fissata l'udienza del 27 marzo 2007 per la precisazione delle conclusioni. A questo proposito, con riferimento al merito della vicenda ancora pendente, restano ferme le considerazioni svolte per il primo grado, atteso che dagli atti d'appello notificati non emergono fatti o argomenti nuovi che inducano il legale che segue il contenzioso a mutare parere.

Contenzioso gruppo Parmalat

Si segnala che la BPI ed alcune banche del Gruppo BPI sono state citate in giudizio dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Parmalat che hanno proposto azioni revocatorie per un importo complessivo di circa Euro 206 milioni. In quasi tutti i giudizi incardinati è stata celebrata l'udienza di prima convocazione in cui le banche citate si sono regolarmente costituite contestando in fatto ed in diritto le pretese restitutorie avanzate dalla procedura e sollevando una serie di eccezioni di incostituzionalità della legge ai sensi della quale Parmalat è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e ha convenuto in revocatoria la Banca (c.d. "Legge Marzano"). Le udienze per l'esame di tali eccezioni preliminari sono in corso.

Con riferimento ad uno dei giudizi che vedono coinvolta BPI in revocatoria, si segnala peraltro che il Tribunale di Parma, lo scorso mese di dicembre, ha accolto le eccezioni di incostituzionalità sollevate da BPI rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio.

In considerazione dello stato iniziale delle cause, sebbene non sia possibile prevedere l'esito dei Giudizi, il Gruppo BPI ritiene di aver fondati motivi per far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

Nell'ipotesi di soccombenza in giudizio il Gruppo BPI vanterà un credito nei confronti del Gruppo Parmalat pari alle somme restituite a seguito della revocatoria; detto credito potrà essere soddisfatto, nella misura della percentuale concordataria predefinita, mediante la sottoscrizione, in compensazione, di azioni Parmalat S.p.A di nuova emissione di importo equivalente.

Contenzioso relativo alla Cirio Finanziaria S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Con riferimento alla vertenza in oggetto si segnala che la stessa ha ad oggetto un giudizio instaurato nel 2004 avanti al Tribunale di Roma da Cirio Finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria nei confronti di BPI, Capitalia, Banca di Roma, Banca Intesa e del dott. Cragnotti.

Nell'ambito di tale procedimento Cirio ha chiesto a BPI:

- in via principale la restituzione della somma di Euro 25.822.844,95, oltre interessi e svalutazione monetaria e l'ulteriore maggior danno, nonché il risarcimento, in solido con Capitalia, Banca di Roma, Intesa e il dott. Cragnotti, del presunto danno patito per effetto dell'ipotesi condotta illecita; danno che la controparte ha valutato in una somma non inferiore a Euro 250 milioni;
- in subordine il risarcimento, in solido con Capitalia, Banca di Roma, Intesa e il dott. Cragnotti, del danno patito per effetto della presunta condotta illecita; danno che la controparte, in tale domanda subordinata ha valutato nella somma di Euro 474 milioni, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ancora subordinata la revoca degli atti di disposizione compiuti da Cirio in favore di BPI e per l'effetto la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 25.822.844,95, oltre interessi e svalutazione monetaria, e oltre ancora il maggior danno;
- infine, in ulteriore subordine, la condanna di BPI a indennizzare Cirio della somma di Euro 25.822.844,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

BPI, costituendosi in giudizio, ha negato la fondatezza delle domande avversarie e ha chiesto in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, n. 4 cod. proc. civ.; nel merito, il rigetto, in quanto infondate, di tutte le domande di Cirio Finanziaria S.p.A. in amministrazione straordinaria.

L'udienza per la discussione della causa era stata fissata per il 9 novembre 2005 e successivamente rinviata al 23 novembre 2005. Si segnala inoltre che il Giudice, nel fissare l'udienza di discussione aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta anche alla determinazione del danno eventualmente subito da Cirio.

A tale udienza, dopo una lunga discussione, il Collegio si è riservato sia in ordine all'ammissione delle prove richieste da Cirio e dei documenti prodotti da quest'ultima che in ordine alla predetta consulenza tecnica. Ad oggi la riserva non è stata ancora sciolta, ma da informazioni assunte è presumibile che il Collegio non si esprima prima della fine di gennaio 2006.

Posizione Rimoldi Necchi.

Si segnala l'esistenza di rischi in capo a BPI, quale socia di Partecipazioni Italiane, anche con riferimento al Fallimento Rimoldi Necchi.

Il Curatore di detto fallimento, infatti, ha evidenziato che -a suo avviso- l'operazione di vendita del complesso immobiliare sito nel Comune di Busto Garolfo [originariamente di proprietà delle società

Rimoldi Necchi (oggi Fallimento Rimoldi Necchi) e Rimoldi Componenti] è stata pregiudizievole nei confronti di Rimoldi Necchi S.r.l.. Esattamente egli afferma che all'allora Necchi S.p.A. (oggi Partecipazioni Italiane S.p.A.) potrebbe addebitarsi una qualche responsabilità nel dissesto di Rimoldi Necchi sulla base di un presunto abuso di direzione unitaria di gruppo; mentre alla stessa Banca Popolare Italiana – sempre a detta del Curatore - potrebbe, parimenti, addossarsi un'ipotesi di responsabilità, sempre nel dissesto di Rimoldi Necchi, per aver essa Banca, a sua volta, partecipato -di fatto- alla gestione di Necchi.

Lo stesso Curatore, inoltre, ha anche avuto modo di segnalare dapprima verbalmente una possibile azione revocatoria in danno di BPI.

Con lettera del 13 ottobre 2005 il Fallimento ha poi chiesto formalmente a BPI in revocatoria somme per complessivi Euro 4.700.610,24.

Si evidenzia da ultimo che il predetto Curatore si è reso, per le vie brevi, disponibile a valutare la sottoscrizione di una transazione con BPI e Partecipazioni Italiane che dovrebbe prevedere:

- il versamento della complessiva somma di circa Euro 10 milioni da parte di queste ultime;
- l'impegno del Fallimento Rimoldi Necchi di aderire, per quanto di propria competenza, ad un'operazione di risoluzione dei contratti che hanno ad oggetto il citato complesso immobiliare;
- nonché la rinuncia del Fallimento ad ogni azione risarcitoria civile e ad ogni azione in sede penale, sia nei confronti di Partecipazioni Italiane, sia nei confronti di BPI;
- la rinuncia del Fallimento alla preannunziata azione revocatoria in danno di BPI.

Attualmente detta soluzione transattiva, che necessita anche dell'avallo del Giudice delegato, è alla verifica della Banca.

Posizioni penali Parmalat e Cirio.

In relazione alle indagini in corso presso le Procure di Parma e di Milano in merito alla vicenda Parmalat, in data 6 marzo 2004 è stata depositata presso le predette Procure una memoria volta a chiarire la totale estraneità di BPI alle vicende oggetto di indagine.

Allo stesso modo, in relazione alle indagini in corso presso la Procura di Roma in merito alla vicenda Cirio, è stato depositato presso l'indicata Procura di Roma un *pro-memoria* attestante i rapporti creditizi intercorsi tra BPI ed il Gruppo Cirio volto a chiarire, anche in tal caso, l'estraneità della Banca e dei suoi organi, ai fatti che costituiscono oggetto delle indagini in corso.

Non è possibile, ad oggi, valutare con esattezza gli eventuali profili di rischio, in termini di passività, a carico di BPI. Non v'è dubbio, tuttavia, che quest'ultima, in caso di condanna dei propri esponenti, potrebbe subire provvedimenti patrimoniali ad essa pregiudizievoli quale responsabile civile.

Posizione Banca Popolare Credieuronord S.c.a.r.l..

BPI ha acquistato da Banca Popolare Credieuronord S.c.a.r.l. l'azienda bancaria ex Credieuronord;

All'interno di detta azienda sono emerse notevoli irregolarità, tanto che, successivamente all'acquisto, in data 18 marzo 2005, BPI ha depositato presso la Procura della Repubblica di Milano un esposto nel quale sono state evidenziate le irregolarità di cui la Banca è venuta a conoscenza dopo aver preso possesso della citata azienda.

Quanto ad eventuali passività che potrebbero derivare a BPI con riferimento a tale posizione:

(a) risulta possibile anzitutto evidenziare una certa criticità in merito quantomeno ai crediti vantati nei confronti di società riferibili al sig. Giovanni Robusti e agli allevatori che gravitano intorno alle stesse.

(b) inoltre, quanto a responsabilità di varia natura riferibili alla cedente, derivanti non dall'attività bancaria ordinaria svolta tramite il Ramo d'azienda ceduto, o derivanti da eventuali procedimenti ispettivi, o, ancora, derivanti da procedimenti giudiziari, o, infine, derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, deve farsi un distinguo tra la situazione attuale, e quella che potrebbe verificarsi in caso di fusione tra la cedente ed una delle società del Gruppo Banca Popolare Italiana (fusione prevista come possibile, a determinate condizioni, nel Protocollo d'Intesa firmato tra BPI e la predetta cedente).

(b1) In relazione alla situazione attuale, deve sottolinearsi che in caso di interpretazione particolarmente estensiva e rigorosa della norma di cui all'art. 58 TUB ("*Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva*") BPI potrebbe essere chiamata a rispondere per una o più delle responsabilità sopra segnalate, anche se riferibili direttamente alla stessa cedente.

La Banca, in tal caso, avrebbe certamente argomenti difensivi validi.

(b2) In caso di fusione, potrebbero profilarsi le responsabilità derivanti dall'art 2504-bis del Codice Civile e dalla legge 231/2001. Peraltro, in relazione al completamento dell'aggregazione dell'ex Banca Popolare Credieuronord al Gruppo Banca Popolare Italiana, il Consiglio di Amministrazione di BPI in data 19 dicembre 2005, fermi restando gli altri termini e patti del Protocollo d'Intesa, ha deliberato di prorogare -dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006- il termine per addivenire alla fusione dell'attuale EuroNord Holding S.p.A. in RB. La suddetta proroga è da attribuirsi a motivazioni di natura tecnica.

La delibera in oggetto ha fatto salvo il caso in cui non dovessero esservi le condizioni previste nel Protocollo d'Intesa per procedere alla predetta fusione

In dettaglio si precisa che l'impegno alla fusione:

- o risulta condizionato sospensivamente al seguente specifico evento: che, successivamente alla cessione del ramo d'azienda, non si sia verificato alcun fatto che abbia influito negativamente ed in modo sostanziale sulla consistenza del patrimonio netto della Cedente (odierna EuroNord Holding) alla Data di Cessione, convenzionalmente stabilito dalle parti in Euro 2,8 milioni. Le Parti concordano che dovrà considerarsi tale, ai fini del precedente capoverso, quel fatto che abbia inciso negativamente sul patrimonio netto della Cedente in misura eccedente il 20% rispetto al medesimo patrimonio netto alla Data di Cessione;
- o viene meno qualora vengano iniziate verso EuroNord Holding, rispettivamente dalle Autorità di Vigilanza ovvero dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, nuove ispezioni ovvero nuovi procedimenti giudiziari o indagini.

Contenzioso Gian Paolo Zini.

Con atto citazione del 21 luglio 2004 Parmalat Finanziaria e Parmalat hanno convenuto in giudizio l'avv. Gian Paolo Zini ed altri nove soggetti.

Esattamente, insieme al predetto avv. Zini sono stati chiamati in giudizio i signori: Calisto Tanzi, Stefano Tanzi, Luciano Del Soldato, Giovanni Tanzi, Giovanni Bonici, Gianfranco Bocchi, Claudio Pessina, Franco Gorreri e Fausto Tonna.

Nei confronti di tutti i sopra citati convenuti, Parmalat Finanziaria e Parmalat hanno esercitato

un'azione di risarcimento del danno (ex artt. 2392, 2393, 2394, 2447, 2448, 2449 cod. civ., nonché per responsabilità contrattuale, ovvero extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), ritenendoli -a vario titolo- responsabili del dissesto di esse società attrici.

Sulla base delle contestazioni sopra riassunte, Parmalat Finanziaria e Parmalat hanno chiesto la condanna dei convenuti -in via solidale o disgiunta- al risarcimento del danno:

- nella misura di Euro 2,630 miliardi in favore di Parmalat
- nella misura di Euro 9,273 miliardi in favore di Parmalat Finanziaria.

Con atto di citazione l'avv. Zini ha evocato nel presente giudizio una serie di soggetti tra cui anche BPI.

Detto atto di citazione contiene la riproduzione dell'originario atto di citazione di Parmalat Finanziaria e Parmalat, introduttivo del giudizio, nonché la riproduzione della comparsa di costituzione e risposta di esso avv. Zini.

A ciò si aggiunge, sostanzialmente, la seguente proposizione:

"... è interesse dell'avv. Zini, per le ragioni e le finalità esposte nella comparsa di costituzione e risposta ... chiamare in causa i terzi ..."

Tra tali terzi vi è, come detto, anche BPI.

Quanto alle conclusioni, infine, contenute nell'atto di citazione ora in esame, esse sono le medesime -già sopra riportate- di cui alla comparsa di costituzione e risposta di controparte.

In altri termini, il *petitum* e la *causa petendi* dell'azione rivolta (anche) nei confronti di BPI dovrebbero essere rintracciabili, seppure *de relato* ("per le ragioni e le finalità esposte nella comparsa di costituzione e risposta"), nella menzionata comparsa di costituzione e risposta. Dovendosi quindi ritenere che l'avv. Zini abbia chiesto al giudice di ritenere BPI un condebitore-solidale rispetto alle pretese delle attrici.

Con atto del 4 gennaio 2005, BPI si è quindi costituita in giudizio chiedendo che venga accertata e dichiarata l'ineammissibilità della chiamata di terzo effettuata dall'avv. Zini nei confronti di BPI, per carenza dei presupposti di legge e/o per difetto di legittimazione passiva in capo a BPI.

La Banca, nel merito, ha poi chiesto il rigetto, comunque ed in ogni caso, di tutte le domande dell'avv. Zini nei confronti di BPI, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, o in quanto assolutamente non provate.

Fermo restando quanto sopra richiamato in merito alle difese di BPI, considerata l'alea tipica del giudizio, non si è in grado di valutare le eventuali passività che potrebbero derivare a BPI con riferimento a tale posizione.

Posizione Fallimento Sata - Pisorno Agricola.

Con atto del 6 febbraio 2005 il Fallimento Sata S.r.l. e la società Pisorno Agricola S.r.l. hanno convenuto in giudizio BPI avanti al Tribunale di Parma, chiedendo, in sintesi:

- l'annullamento di un atto di costituzione di ipoteca che, a suo tempo, era stata iscritta in favore di BPI su beni della predetta Pisorno Agricola sino alla concorrenza di Euro 50 milioni;
- il risarcimento dei danni asseritamente subiti da esse società attrici, da liquidarsi in via equitativa dal giudice.

BPI si è costituita con atto del 24 maggio 2005 chiedendo:

- l'accertamento e la dichiarazione dell'incompetenza del Tribunale di Parma a giudicare

della causa indicando quale Giudice competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 cod. proc. civ., il Tribunale di Lodi,

- l'accertamento e la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del Fallimento SATA S.r.l. e, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio del predetto Fallimento SATA S.r.l.
- il rigetto di tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.

L'udienza per la trattazione della causa è stata fissata per l'11 gennaio 2006.

Contenzioso relativo al Fallimento HDC S.p.A. in liquidazione

Si segnala che BPI é stata citata in giudizio instaurato avanti al Tribunale di Milano dalla Curatela del Fallimento della *HDC S.p.A. in liquidazione*, proponendo azione revocatoria.

Nell'ambito di tale procedimento il Fallimento ha richiesto al Tribunale adito che venga accertata nei confronti della BPI:

- l'inefficacia verso la massa dei creditori ai sensi dell'articolo 67, 2° comma, della legge fallimentare di rimesse aventi natura solutoria per un importo complessivo di Euro 29.857.196,50 oltre interessi;
- l'inefficacia verso la massa dei creditori, sensi dell'articolo 44 della legge fallimentare poiché successivi alla data del fallimento, di rimesse per un importo complessivo di Euro 55.400, oltre interessi;
- l'illegittima determinazione degli interessi addebitati ad un tasso eccedente a quello legale, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; la Curatela chiede che l'importo, eventualmente da restituire, venga quantificato in corso di causa.

In merito alla conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, per l'elemento soggettivo, si ritiene determinante la circostanza che un dipendente di Efibanca S.p.A., controllata da BPI, fosse membro del Consiglio di Amministrazione e che un Sindaco Effettivo in carica fosse di indicazione di BPI. In merito all'elemento oggettivo, si specifica che la società fallita aveva sottoscritto con BPI un contratto di *cash pooling* che regolava gli incassi e pagamenti di diverse società detenute dalla HDC S.p.A.. Allo stato sono in corso delle analisi contabili volte all'individuazione di contropartite bilanciate, da escludere dall'importo eventualmente revocabile.

L'udienza di prima convocazione é fissata per il 21 febbraio 2006.

Posizione penale HDC S.p.A.

In relazione alle indagini tuttora in corso presso la Procura di Milano in merito alla vicenda HDC nei confronti degli amministratori delegati all'epoca dei fatti rispettivamente della BPI e della controllata Efibanca, non è possibile, ad oggi, valutare con esattezza gli eventuali profili di rischio, in termini di passività, a carico di BPI. Non v'è dubbio, tuttavia, che quest'ultima, in caso di condanna dei propri esponenti, potrebbe subire provvedimenti patrimoniali ad essa pregiudizievoli quale responsabile civile

Posizione gruppo Magiste

Si tratta, sostanzialmente, di tre posizioni (oltre ad altre minori): quella nei confronti di Magiste S.p.A., quella nei confronti di Magiste International S.A. nonché quella nei confronti di Garlsson Real Estate S.a..

In relazione, specificamente, a Magiste S.p.A. si è provveduto, in data 28 settembre 2005, a comunicare a quest'ultima la chiusura di determinate operazioni a termine in cambi (Usd-Euro).

A seguito di detta chiusura si è quindi comunicato a Magiste S.p.A. il saldo passivo portato dal conto corrente in Usd, pari, a quella data, a Usd 74.444.602,25.

Nella medesima lettera si è chiesto a Magiste S.p.A. il rientro da tali esposizioni debitorie.

In data 14 ottobre 2005, non essendo intervenuto alcun pagamento da parte di Magiste S.p.A., BPI ha provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria prestata da Bipielle Bank Suisse a garanzia dell'esposizione debitoria di Magiste S.p.A. sino alla concorrenza di Euro 64 milioni.

Si fa rilevare che Bipielle Bank Suisse aveva, a sua volta, prestato detta garanzia fideiussoria, su incarico di Magiste International S.A. (controllante di Magiste S.p.A.) la quale, a copertura di detta fideiussione, aveva depositato in garanzia presso Bipielle Bank Suisse S.A., n. 7.937.371 azioni Banca Popolare Italiana Soc. Coop..

A seguito dell'escussione della predetta garanzia Bipielle Bank Suisse ha provveduto a versare a BPI circa Euro 54 milioni.

Bipielle Bank Suisse, al riguardo, ha comunicato di ritenere di non dovere più alcunché a BPI, posto che, indipendentemente dal tenore testuale della fideiussione, gli accordi intercorsi tra essa Bipielle Bank Suisse e BPI erano tali da limitare l'ammontare dovuto in forza della fideiussione ad una somma pari al controvalore delle predette n. 7.937.371 azioni BPI. Poiché la liquidazione di dette azioni ha comportato il ricavo della menzionata somma di € 54 milioni, Bipielle Bank Suisse ha, per l'appunto, dichiarato di non dovere alcunché.

Quanto specificamente a Magiste International S.A. si tratta dell'esposizione creditoria della Banca derivante dal finanziamento erogato in data 3 agosto 2005, per Euro 730 milioni.

In data 14 ottobre 2005, BPI ha provveduto a compensare un proprio maggior credito di Euro 65 milioni con un controcredito di Magiste International S.A. (derivante dal saldo creditore di un conto corrente di quest'ultima) di Euro 60.100.808,96.

Valga, per completezza di informazione, specificare come i titoli posti a garanzia di tale esposizione siano costituiti, oltre che da n. 4.000.000 di azioni di Magiste Real Estate S.p.A. e dal 100% del capitale sociale di Tundra S.r.l., da:

- n. 8.421.606 azioni Monte Paschi Siena ordinarie;
- n. 99.906.610 azioni RCS Mediagroup ordinarie;
- n. 10.175.000 azioni Capitalia ordinarie.

Quanto a Garlsson Real Estate S.A., la predetta società risulta debitrice di BPI della somma di circa Euro 100 milioni oltre interessi, in forza di un finanziamento concesso dalla stessa BPI a detta Garlsson il 20 giugno 2005.

Tale finanziamento risulta garantito da pegno su:

- n. 9.674.000 azioni Capitalia;
- n. 8.876.260 azioni RCS Mediagroup.

Si precisa al riguardo che, con decreto di sequestro preventivo emesso in data 19 dicembre 2005 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma³, sono state poste sotto sequestro n. 8.253.146 delle predette azioni Capitalia per un valore di € 39.000.000,00.

Si segnala, ancora, che -con riferimento alle tre predette posizioni debitorie (segnatamente delle società Magiste S.p.A., Magiste International S.A. e Garlsson Real Estate S.A.), come anche con

³ Si tratta esattamente di un provvedimento di sequestro emesso nell'ambito del procedimento penale n. 35072/05 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Roma.

riferimento ad altre posizioni debitorie “minori” pure riferibili al predetto gruppo Magiste- BPI ha inviato formali comunicazioni di messa in mora alle società debentrici in data 29 dicembre 2005, chiedendo la restituzione -nel termine di giorni quindici- di tutte le somme dovute ad essa BPI.

Si precisa, infine, che con riferimento alla totalità delle cause passive pendenti BPI ha stanziato al 30 giugno 2005, a presidio dei relativi rischi, un fondo generale rischi ed oneri per un importo complessivo pari a circa Euro 355,5 milioni.

1.2.3 Rischi relativi alle censure riguardanti i dati contabili rappresentati nel bilancio d’esercizio e consolidato di BPI al 31 dicembre 2004

Si rende noto che, con comunicazione del 15 dicembre 2005, la Consob ha informato BPI di aver deliberato l’attivazione dei poteri ad essa riconosciuti dall’art. 157 del TUF.

Si tratta, esattamente, dei poteri di impugnazione delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2004, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

In particolare, la Consob, con la predetta comunicazione del 15 dicembre 2005, ha specificato che le aree che hanno formato oggetto di censure dei bilanci in parola sono le seguenti:

- i. mancata contabilizzazione di alcuni contratti derivati;
- ii. mancata contabilizzazione delle garanzie di rendimento riconosciute ad alcuni clienti e degli accantonamenti a fronte della potenziale perdita stimabile
- iii. carente informativa sui rischi derivanti dagli impegni sottoscritti a fronte delle operazioni di cartolarizzazione e mancata inclusione negli impegni di un contratto derivato correlato;
- iv. mancata contabilizzazione degli accantonamenti a fronte degli oneri futuri derivanti da un contratto di investimento con Aviva Italia Holding S.p.A.;
- v. insufficiente accantonamento a fronte della valorizzazione degli impegni derivanti dalla sottoscrizione, nel 2003, di opzioni put a favore di Deutsche Bank AG London Branch;
- vi. insufficiente valutazione di taluni strumenti derivati con struttura complessa iscritti nel portafoglio della banca.

Ciò premesso, si rende noto che, a fronte della deliberazione della Consob di impugnazione dei bilanci d’esercizio e consolidato, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in data 19 dicembre 2005, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci, prevista per il 27 gennaio 2006 in prima convocazione e per il 28 gennaio 2006 in seconda convocazione, i bilanci di esercizio e consolidati al 31 dicembre 2004 rettificati nelle aree censurate dalla Consob. In conseguenza di ciò sono in fase di riesame anche le relazioni infrannuali al 30 giugno e al 30 settembre 2005.

L’Assemblea sarà pertanto chiamata, al riguardo, ad adottare le necessarie delibere, anche in sostituzione di quelle approvate nel corso dell’Assemblea del 30 aprile 2005.

Ciò premesso, si fa inoltre rilevare che in data 23 dicembre 2005, è stato notificato alla Banca Popolare Italiana l’atto di citazione davanti il Tribunale di Lodi, promosso dalla Consob *“per la dichiarazione di nullità, o comunque l’annullamento, della delibera assembleare del 30 aprile 2005 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004, previo accertamento della non conformità di bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nonché per l’accertamento della non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, come approvato*

dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2005, alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione”.

In data 27 dicembre 2005, il Consiglio di Amministrazione di BPI, a seguito del procedimento avviato dalla Consob, ha riapprovato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31/12/2004. La riformulazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Banca Popolare Italiana al 31 dicembre 2004, recependo i rilievi mossi dalla Consob, ha determinato rettifiche negative a conto economico per un ammontare complessivo, netto d'imposta, di 195,0 milioni di Euro così distribuite:

- contabilizzazione degli effetti economici derivati dalla stipula di alcuni contratti derivati pari a 10,9 milioni di Euro;
- contabilizzazione degli effetti economici derivati dalla stipula delle garanzie di rendimento riconosciute a clienti pari a 13,3 milioni di Euro;
- rilevazione dell'onere *pro-rata temporis* derivante dalla stipula del contratto d'investimento con Aviva pari a 9,6 milioni di Euro;
- rilevazione dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto put a favore Deutsche Bank pari a 16,9 milioni di Euro;
- svalutazione strumenti finanziari derivati con struttura complessa pari a 67,7 milioni di Euro;
- svalutazione attività finanziarie strutturate pari a 124,8 milioni di Euro;
- accantonamento oneri relativi alla svalutazione di alcune poste iscritte nelle altre attività pari a 34,0 milioni di Euro;
- accantonamento oneri relativi a costi futuri collegati a operazioni finanziarie strutturate pari a 36,0 milioni di Euro;
- utilizzo fondo rischi bancari generali pari a 5,0 milioni di Euro;
- effetto fiscale positivo per 113,3 milioni di Euro.

Tali rettifiche sono state apportate nel bilancio individuale della Banca e di conseguenza si riflettono esattamente nel bilancio consolidato e sono state recepite nella relazione al 30 giugno 2005 e nella relazione al 30 settembre 2005 ad eccezione di 37 milioni di Euro, al netto dell'effetto fiscale.

Per quanto riguarda l'impatto delle suddette rettifiche sui dati economico-patrimoniali di BPI, lo stesso può essere così compendiato:

➤ Conto economico consolidato al 31/12/2004

I principali aggregati del conto economico al 31/12/04, raffrontati con i dati corrispondenti del 31/12/03 mostrano un margine di interesse pari a 962,1 milioni di Euro (+9,80%).

Il margine di intermediazione si attesta a 1.565 milioni di Euro (-2,23%).

Il risultato di gestione si fissa a 644,5 milioni di Euro (+3,36%).

L'utile della attività ordinarie è pari a 27,7 milioni di Euro. L'esercizio 2004 si chiude con una perdita consolidata di 26,6 milioni di Euro.

A livello individuale il bilancio d'esercizio 2004 si chiude con una perdita netta di 23,3 milioni di Euro.

➤ Stato patrimoniale consolidato al 31/12/2004

Le grandezze patrimoniali consolidate indicano che il totale attivo si assesta a 43.549 milioni di Euro (-1,18%), mentre il patrimonio netto si posiziona a 2.556 milioni di Euro (-6,45%).

Il patrimonio netto consolidato - tenuto conto della perdita d'esercizio, dell'utilizzo delle riserve per 86.287.357 Euro per il pagamento dei dividendi nel 2005 e della quota pari al 3% dell'utile destinato al personale - è pari a 2.443 milioni di Euro.

1.2.4 Modifiche intervenute nella composizione degli organi societari della Banca

Si rappresenta che la composizione degli organi societari della Banca è stata interessata, nel corso degli ultimi mesi, da una serie di modifiche, che si provvede di seguito a riassumere.

In data 16 settembre 2005, il dott. Gianpiero Fiorani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e dirigente della Banca Popolare Italiana.

In data 29 novembre il Consiglio di Amministrazione di BPI ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Giammaria Visconti di Modrone.

In data 12 dicembre 2005, i Consiglieri di Amministrazione della Banca Popolare Italiana, ad eccezione del Consigliere dott. Antonio Premoli, hanno rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal giorno dell'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco Effettivo, dott. Enrico Pernigotto, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato ed è stato sostituito dal Sindaco Supplente dott. Carlo Lazzarini; mentre il Sindaco Effettivo, prof. Roberto Araldi, ha rassegnato le dimissioni con effetto dal giorno dell'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nella stessa seduta del 12 dicembre 2005 il Presidente del Collegio Sindacale, prof. Gianandrea Goisis, e il Sindaco Effettivo, dott. Paolo Giacinto Bonazzi, hanno rassegnato le dimissioni a far data dall'Assemblea di approvazione del bilancio 2005, inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle dimissioni dei Consiglieri dott. Giammaria Visconti di Modrone e dott. Gianpiero Fiorani, ha provveduto a cooptare in qualità di Consiglieri il prof. Dino Piero Giarda e il dott. Divo Gronchi.

In data 20 dicembre 2005 hanno rassegnato le dimissioni, con effetto immediato, il Sindaco Effettivo dott. Carlo Lazzarini, mentre il Sindaco Effettivo avv. Francesco Vesce ha rassegnato le dimissioni con effetto dalla data dell'Assemblea chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

In data 27 dicembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni con effetto immediato del Consigliere dott. Domenico Lanzoni. Nella medesima seduta il Consiglio di amministrazione ha provveduto, inoltre, ad integrare il Comitato Esecutivo con la nomina del prof. Dino Piero Giarda e del dott. Duccio Castellotti.

Ciò premesso, si fa rilevare come la determinazione della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori e l'integrazione della composizione del Collegio Sindacale siano stati posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di BPI che si terrà in prima convocazione il giorno 27 gennaio 2006 e, occorrendo, in seconda convocazione, il 28 gennaio 2006.

CAPITOLO 2 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI CESSIONE

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini della Cessione

2.1.1 Descrizione sintetica della società Cedente, della società Acquirente e delle attività oggetto di Cessione

La società Cedente

I. La Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi, in forma abbreviata Banca Popolare Italiana è una Società Cooperativa, con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13. BPI è iscritta presso il Registro delle Imprese di Lodi al n. 00691360150. La Società è stata costituita con atto privato del 28 marzo 1864 ed atto pubblico dell'11 febbraio 1866 a rogito dott. Giovanni Carini, con denominazione “Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi”. L'attuale denominazione è stata adottata con decorrenza dal 24 giugno 2005. Ai sensi dell'art. 2, comma I, dello Statuto sociale, “la durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga”. La società, costituita in forma di Società Cooperativa, opera in base alla legislazione italiana ed ha sede in Lodi, via Polenghi Lombardo 13. BPI è la capogruppo del Gruppo Banca Popolare Italiana, con funzioni di indirizzo, governo e controllo del Gruppo, cura la predisposizione e gestione di servizi al Gruppo e controlla direttamente la rete degli sportelli della BPI.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, BPI *“ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, anche tramite società controllate che esercitino l'attività bancaria, nei confronti di propri soci e dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare.*

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente prescritte, sempre anche tramite società controllate, tutte le altre attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto di crediti d'impresa.

Essa può emettere obbligazioni anche convertibili conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo creditizio Banca Popolare Italiana” ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 356/90, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per quanto attiene ai principi di gestione e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso”.

II. BPI è la capogruppo di un Gruppo che comprende società bancarie, finanziarie e strumentali, la cui attività regolamentata dalla normativa italiana in materia bancaria e finanziaria di tempo in tempo applicabile, si articola in:

- intermediazione creditizia a breve ed a medio - lungo termine, rivolta sia alla clientela privata (*retail*) che alle imprese (*corporate*);
- finanza d'impresa (*merchant banking* ed *investment banking*);
- operatività e distribuzione di prodotti finanziari tramite canali distributivi alternativi (promotori finanziari, *internet banking* e *call center*);
- intermediazione mobiliare (attività di raccolta di ordini e negoziazione per conto proprio e per conto terzi), amministrazione di titoli a custodia;

- gestione del risparmio su base individuale e collettiva (fondi comuni di investimento);
- bancassicurazione (ramo vita);
- leasing;
- credito al consumo.

L'attività bancaria tradizionale è svolta in Italia da Banca Popolare Italiana e dalle controllate Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A., Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A. Banca Popolare di Mantova S.p.A. Banca Valori S.p.A. Banca Popolare di Cremona S.p.A. Banca Popolare di Crema S.p.A., Banca Caripe S.p.A. Si tratta di realtà creditizie caratterizzate da un forte radicamento territoriale, reso evidente dall'elevato livello delle quote di mercato nei rispettivi ambiti di riferimento. L'attività di finanza d'impresa è svolta prevalentemente attraverso la controllata Efibanca S.p.A., che ha esperienza e competenze nella gestione delle relazioni finanziarie con il mondo delle imprese. Banca Bipielle Network S.p.A. è la società del Gruppo attiva su canali distributivi alternativi, rappresentati dai promotori finanziari, *internet banking* e *call center*. Le attività di intermediazione mobiliare sono svolte tramite società specializzate, tra le quali Bipitalia Gestioni SGR S.p.A. Bipitalia Alternative SGR S.p.A. L'offerta di prodotti assicurativi è fornita da Eurovita Assicurazioni S.p.A. Nel settore del risparmio gestito e in quello della *bancassicurazione* sono inoltre stati siglati accordi con partner strategici internazionali per lo sviluppo congiunto di prodotti e di servizi ad elevato valore aggiunto.

Il Gruppo è altresì attivo all'estero: in Svizzera, tramite Bipielle International Holding S.A. e Bipielle Bank Suisse S.A. (quest'ultima attiva nel settore della gestione patrimoniale), nel Regno Unito attraverso la filiale di Londra (la cui attività caratteristica consiste prevalentemente in rapporti creditizi bilaterali con primarie società, interventi nel mercato dei prestiti sindacati, nell'attività in cambi e tesoreria), nonché attraverso Bipielle International UK ("Bipielle International"), attiva nel settore dell'intermediazione finanziaria. L'offerta in queste diverse aree d'affari avviene mediante un "approccio multicanale", nel senso che alla tradizionale rete di sportelli bancari si affiancano altri canali distributivi, rappresentati dalla rete di promotori finanziari, dal *banking on line*, e dai *call center*, e dai punti di vendita delle società di leasing e credito al consumo.

L'attuale struttura del Gruppo Banca Popolare Italiana, articolata nelle due *sub-holding* quotate Reti Bancarie S.p.A. e Bipielle Investimenti S.p.A., a cui fanno capo, rispettivamente, le banche-rette tradizionali e i settori *investment banking*, *consumer banking* ed *estate service*, è il risultato del progetto di ristrutturazione perfezionato in data 31 dicembre 2003.

Tale progetto ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- ottimizzare la struttura del portafoglio di investimento e la composizione delle fonti di finanziamento;
- semplificare e razionalizzare i processi aziendali e le attività delle diverse realtà del Gruppo, migliorandone l'efficienza;
- rendere più efficiente la *governance*, concentrando le quote degli azionisti terzi nelle *sub-holding* quotate.

La semplificazione della struttura partecipativa ha avuto lo scopo di focalizzare maggiormente le attività per comparto, riducendo le duplicazioni funzionali riscontrate nella precedente struttura di gruppo, mentre il miglioramento della *governance* ha consentito di accorciare la catena di controllo.

Con riferimento all'organizzazione strutturale di Gruppo, si precisa che il riposizionamento strategico di BPI, determinatosi a seguito del venir meno del Piano di Integrazione fra BPI e BAPV ha comportato l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente od indirettamente da BPI, nel quadro di un mutato disegno complessivo volto ad una rinnovata focalizzazione del business sull'attività bancaria tradizionale.

III. Con specifico riferimento alla composizione degli organi societari della Banca, si precisa che la stessa è stata interessata, nel corso degli ultimi mesi, da una serie di modifiche, riassunte nell'avvertenza sub 1.2.4 alla quale pertanto si rinvia.

La società le cui azioni sono oggetto della Cessione: descrizione sintetica di Banca Antonveneta

Denominazione, forma giuridica e sede sociale

La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. è una società per azioni avente sede legale in Padova, Piazzetta Filippo Turati, 2, iscritta all'Albo delle Banche ed iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 02691680280. BAPV è capogruppo del gruppo bancario Banca Antonveneta. Le azioni di BAPV sono quotate al Mercato Telematico Azionario.

Capitale Sociale

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto, *"Il capitale della Società sottoscritto ed interamente versato è di Euro 926.266.497,00.*

Esso è rappresentato da n. 308.755.499 azioni ordinarie del valore nominale di Euro tre (3) ciascuna.

Il capitale sociale sarà via via variato nella misura in cui verrà esercitato il diritto di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili Banca Antoniana Popolare Veneta 1999 – 2009 a tasso fisso, come da deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del giorno 8 maggio 1999, per un numero massimo di 44.267.625 azioni ordinarie.

Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 213/98 e della delibera Consob n. 11768/98 e successive modificazioni.

Nel caso di deliberazione che introduca o rimuova nel presente statuto clausole che comportino vincoli alla circolazione dei titoli azionari, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 Cod. Civ.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 16 ottobre 2003 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di amministrazione di aumentare gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di tre anni dalla data della suddetta deliberazione, per un importo massimo - comprensivo di sovrapprezzo - di Euro 650 milioni, di cui massimi Euro 240 milioni di capitale nominale, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare gratuitamente e/o offrire a pagamento in opzione agli aventi diritto, con facoltà altresì per il Consiglio di amministrazione di determinare, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, il loro eventuale sovrapprezzo e il godimento, nonché l'eventuale destinazione di parte dell'aumento di capitale al servizio dell'esercizio di warrant.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 16 ottobre 2003 ha deliberato di attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, con correlato aumento del capitale sociale,

entro il periodo di tre anni dalla data della suddetta deliberazione, per un importo massimo di Euro 500 milioni, determinandone, di volta in volta, modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.

Il Consiglio di amministrazione in data 16 ottobre 2003, avvalendosi della delega attribuitagli, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria del 16 ottobre 2003 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per nominali massimi Euro 155.413.863,00, mediante emissione di massime n. 51.804.621 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, godimento 1° gennaio 2003, da offrire in opzione agli aventi diritto ad un prezzo compreso tra Euro 9,00 ed Euro 11,00 per nuova azione, di cui tra Euro 6,00 ed Euro 8,00 a titolo di sovrapprezzo."

Ai sensi dell'art.2 dello statuto, "La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recedere, in deroga alla norma dell'art. 2437 comma 2 Cod. Civ.."

Ai sensi dell'art. 3, "la sede legale della Società è in Padova, Piazzetta Filippo Turati n. 2, ove hanno sede anche la Presidenza e la Direzione generale. La Società può, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero". In base all'art. 4, "La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, anche tramite società controllate.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso l'acquisto di crediti d'impresa, la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari, aperte o chiuse.

La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni, obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), ed assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca Antoniana Popolare Veneta" ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio della attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso."

La società Acquirente: ABN

ABN Amro Bank N.V. è una società di diritto olandese avente sede in Gustav Mahlerlaan n. 10, Amsterdam (Paesi Bassi), numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Amsterdam 33002587.

Le attività oggetto di Cessione

La Cessione ha ad oggetto n. 79.919.783 Azioni ordinarie emesse da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., di piena ed esclusiva proprietà di BPI, le quali rappresentano il 25,885 per cento del capitale di BAPV esistente alla data di stipula del Contratto.

Le Azioni oggetto di Cessione sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini della Cessione

Con riferimento alle modalità attuative dell'Operazione di Cessione, si fa rilevare che quest'ultima, come già anticipato in Premessa, è avvenuta in esecuzione dei seguenti accordi, di seguito partitamente descritti:

- a) il Contratto di Compravendita, stipulato in data 26 settembre 2005, con il quale è stata pattuita l'alienazione delle Azioni ad ABN, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive;
- b) il Contratto di Escrow, stipulato in data 30 dicembre 2005, con il quale ABN e BPI, a seguito dell'avveramento delle Condizioni Sospensive con riferimento alle Azioni, hanno perfezionato la Cessione della Partecipazione.

2.1.2 a) *Il Contratto di Compravendita*

In data 26 settembre 2005 BPI – congiuntamente a Emilio Gnutti, a Fingruppo Holding S.p.A., G.P. Finanziaria S.p.A., ai sigg. Tiberio Lonati, Fausto Lonati, Ettore Lonati, Stefano Ricucci e Magiste International S.A. – ha stipulato con ABN un “Contratto di Compravendita di Azioni ed Altre Pattuizioni” in forza del quale i predetti soggetti⁴ (congiuntamente i “**Venditori**”) hanno disposto l'alienazione ad ABN delle n.125.589.267 azioni BAPV dagli stessi complessivamente detenute, pari al 40,677% del capitale di BAPV alla data di stipula del Contratto.

Il Prezzo Unitario per l'acquisto delle azioni BAPV oggetto della Compravendita è stato concordemente fissato dalle Parti in Euro 26,50 per ogni singola azione BAPV, e deve essere versato da ABN, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Contratto di Compravendita, mediante bonifico sui conti correnti dei Venditori.

Ciò posto, si precisa che l'efficacia del Contratto di Compravendita è sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 7, al verificarsi delle seguenti Condizioni entro il 31 marzo 2006 con riferimento alle azioni BAPV complessivamente possedute dai Venditori:

- i) l'ottenimento, ove necessario, da parte di ABN, delle autorizzazioni o provvedimenti di nulla-osta previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile e segnatamente: 1) l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”); 2) l'autorizzazione, da parte dell'autorità competente, ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”); l'autorizzazione dell'ISVAP; 4) il nulla osta della Commissione dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 139 del 20 gennaio 2004 (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”); 5) il nulla osta (“Verklaring van gee bezwaar”) da parte della Banca Centrale dei Paesi Bassi (“De Nederlandsche Bank”) ai sensi degli articoli 23 e 26 della legge disciplinante la vigilanza sul sistema creditizio dei Paesi Bassi (“Wet Toezicht Kredietwezen 1992”); 6) il nulla osta della competente autorità irlandese (“Supervisory Financial Authority”). Nello specifico, secondo quanto previsto dall'art. 7.2 del Contratto di Compravendita, la Condizione in oggetto si considererà avverata, ad insindacabile giudizio e responsabilità di ABN, anche in caso di ottenimento solo di alcuni dei provvedimenti ivi specificati risultando gli altri non necessari, ovvero di nessuno dei provvedimenti ove si fosse accertata la non necessità di alcuno degli stessi;

⁴ Si precisa, a tale riguardo, che il dott. Emilio Gnutti, e il dott. Stefano Ricucci, pur non essendo personalmente titolari di azioni BAPV, sono rispettivamente intervenuti nel Contratto di Compravendita come garanti delle obbligazioni assunte con il Contratto medesimo da GP Finanziaria S.p.A. e Magiste International S.A..

- ii) l'adozione del provvedimento di revoca del sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria sulla partecipazione in BAPV detenuta dai Venditori, ovvero l'adozione di altro analogo provvedimento che abbia gli stessi effetti, almeno sulle azioni di proprietà di BPI, senza che tali provvedimenti contengano misure tali da impedire ad ABN di ricevere le Azioni ed a BPI la disponibilità del corrispettivo;
- iii) la dichiarazione, da parte della Consob, della decadenza delle offerte pubbliche di acquisto promosse da BPI sul capitale di BAPV.

Si specifica, in merito, che a data attuale, le Condizioni Sospensive si sono verificate esclusivamente con riguardo alle Azioni detenute da BPI e non invece con riguardo alle azioni BAPV detenute dagli altri venditori ai sensi del Contratto di Compravendita rispetto ai quali, alla data del presente Documento Informativo, risulta essersi verificata soltanto la condizione di cui alla precedente lett. i). A tale riguardo, infatti, si fa rilevare che:

- con delibere nn. 15194 e 15195 del 12 ottobre 2005, adottate ai sensi dell'articolo 102, comma 3, lettera b) del TUF, la Consob ha dichiarato la decadenza delle offerte pubbliche di acquisto promosse da BPI sul capitale di Antonveneta;
- con lettera raccomandata del 28 ottobre 2005, ABN ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5.2 del Contratto, di essere in possesso dei necessari provvedimenti autorizzativi o di nulla-osta con riferimento all'acquisizione di una partecipazione di controllo⁵ nel capitale di BAPV;
- in data 22 dicembre 2005 la Procura della Repubblica di Milano ha revocato il sequestro preventivo di numero 79.919.783 azioni Antonveneta di proprietà di BPI, disponendone la restituzione alla stessa Banca.

Ciò premesso, quanto agli impegni assunti da ABN e dai Venditori con la stipula del Contratto di Compravendita, si precisa che in forza del Contratto medesimo:

- ABN si è impegnata a dare quanto prima, a seguito dell'avvenuta esecuzione del Contratto, preventiva comunicazione alla Consob, ai sensi dell'art. 102 del TUF, di un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie Antonveneta al prezzo unitario di € 26,50 per azione. ABN si è impegnata inoltre irrevocabilmente, (anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per le società controllanti ABN, per le società da essa controllate, per i loro amministratori, sindaci e dirigenti, congiuntamente definiti "Terzi") nei confronti dei Venditori per i quali il contratto abbia avuto effettiva esecuzione:

a) a non costituirsi parte civile in ogni procedimento penale, pendente o futuro, che abbia ad oggetto:

- fatti relativi, connessi o comunque riguardanti l'acquisto di azioni BAPV compiuti antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita;
- fatti anche indirettamente riconducibili alle vicende oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma e di Milano nell'ambito dei procedimenti penali rubricati N.R.G. 19195/05 e N.R.G. P.M. 27846/2005 compiuti antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto;

b) a rinunciare – ed a promettere che i Terzi rinunzino – ad ogni eventuale domanda, pretesa risarcitoria, azione di qualunque natura ed avanti a qualunque autorità giudiziaria, per fatti relativi, connessi o riguardanti l'acquisto di azioni BAPV concluso antecedentemente alla sottoscrizione del contratto o per fatti, sempre anteriori alla conclusione del Contratto, anche indirettamente riconducibili alle vicende oggetto dei citati procedimenti penali;

⁵ e quindi non con esclusivo riferimento all'acquisizione della partecipazione BAPV detenuta da BPI.

ABN si è impegnata inoltre, anche per i Terzi, subordinatamente all'avvenuta esecuzione del Contratto, ad abbandonare i giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Padova (N.R.G. 5396/2005);

- i Venditori, a loro volta, si sono impegnati nei confronti di ABN (anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. per le loro società controllanti, per quelle da essi controllate, per i loro amministratori, sindaci e dirigenti) nei confronti di ABN e dei Terzi a rinunciare a qualunque azione, domanda o pretesa risarcitoria, di qualunque natura ed avanti a qualunque autorità giudiziaria, avente ad oggetto l'acquisto di azioni BAPV concluso antecedentemente alla sottoscrizione del Contratto;
- BPI si era impegnata a che la liberazione del pegno, costituito sulle azioni BAPV a garanzia dell'eventuale obbligazione di BPI verso le banche che avevano emesso la garanzia di esatto adempimento in relazione all'obbligazione di pagamento del corrispettivo agli aderenti all'OPA e all'OPAS, avvenisse quanto prima a seguito dello spirare della garanzia di esatto adempimento relativa alle predette Offerte e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2005⁶.

Infine, con specifico riferimento all'esecuzione del Contratto di Compravendita, si rappresenta che gli articoli 5.2 e 8 del Contratto medesimo, parzialmente derogati dal Contratto di Escrow (infra par. 2.1.2 b), prevedono rispettivamente che:

- *“l'esecuzione del Contratto, e segnatamente il trasferimento della proprietà della Partecipazione da parte dei Venditori [...] avrà luogo presso lo studio notarile di cui al paragrafo 5.1. [studio Guasti, in Milano] alle ore dieci del quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione, via facsimile, dalla parte più diligente a ciascuna delle altre (intendendosi per ivi ciascuno dei Venditori e l'Acquirente) di comunicazione scritta in cui si darà atto dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo art. 7 (la “Data di Esecuzione”). A tal fine ogni Parte che venga a conoscenza dell'avveramento di alcuna delle condizioni sospensive indicate dall'art. 7, ne darà comunicazione scritta alle altre Parti entro il giorno lavorativo successivo all'avvenuta conoscenza, agli indirizzi indicati al paragrafo 14.3 del Contratto [...]”;*
- *“all'Esecuzione dovrà essere effettuato quanto segue:*
 - i. *i Venditori daranno esecuzione, per quanto di rispettiva competenza, al trasferimento della Partecipazione in conformità alle applicabili norme di legge ed a tal fine trasmetteranno – e dichiareranno di aver trasmesso – alle proprie banche depositarie istruzioni irrevocabili per provvedere, contestualmente al versamento del Prezzo, alla consegna ed al deposito delle azioni sul dossier titoli di pertinenza dell'Acquirente;*
 - ii. *l'Acquirente provvederà al contestuale pagamento del Prezzo facendo pervenire, in pari data e con pari valuta, a ciascuno dei Venditori per i quali il Contratto avrà effettivamente esecuzione, i bonifici alle coordinate di cui ai conti correnti indicati all'art. 6”.*

2.1.2 b) Il Contratto di Escrow

Come anticipato nel precedente paragrafo 2.1.2 a), in data 22 dicembre 2005 si è avverata l'ultima Condizione Sospensiva dedotta nel Contratto di Compravendita ai fini dell'efficacia dell'obbligo di alienazione ad ABN della Partecipazione detenuta da BPI, consistente nella revoca del sequestro della Partecipazione medesima da parte della Procura di Milano (le ulteriori due Condizioni Sospensive cui il Contratto era sottoposto, consistenti nella decadenza delle Offerte pubbliche

⁶ Trattasi di impegno prontamente adempiuto da BPI.

d'acquisto promosse da BPI e nell'ottenimento, da parte di ABN, delle autorizzazioni o provvedimenti di nulla-osta previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile si erano infatti rispettivamente realizzate già in data 12 ottobre e 28 ottobre 2005).

In considerazione dell'intervenuto avveramento della totalità delle Condizioni Sospensive con riferimento alla Partecipazione, BPI e ABN hanno dato corso all'esecuzione della Compravendita delle Azioni.

Nello specifico, le modalità esecutive della Compravendita sono state pattuite tra le parti, anche in parziale deroga agli artt. 5.2 e 8 del Contratto di Compravendita (descritti nel precedente par. 2.1.2 a), mediante la stipula, in data 30 dicembre 2005, del Contratto di Escrow tra BPI, ABN ed il sig. R.J.C. Van Helden, notaio di diritto civile presso lo studio notarile Meijer c.c. in Amsterdam, Paesi Bassi, con studio in Amsterdam, Keizersgracht 695-697 (quest'ultimo in qualità di Escrow Agent secondo i termini meglio specificati nel prosieguo).

Con la stipula del Contratto di Escrow, le Parti, dadesi reciprocamente atto della circostanza per cui le Condizioni per l'esecuzione del Contratto di Compravendita sono state soddisfatte esclusivamente con riguardo alle azioni BAPV di proprietà di BPI – e non invece con riguardo alle azioni di BAPV detenute dagli altri Venditori ai sensi del Contratto medesimo – hanno dato esecuzione alla Cessione in favore di ABN delle n. 79.919.783 Azioni BAPV detenute da BPI ed all'accredito a quest'ultima del relativo Prezzo, pari ad Euro 2.117.874.49,50 e comprensivo della Plusvalenza pari ad Euro 94.237.412,83 (*infra*).

Si specifica, al riguardo, che le parti, secondo una soluzione resa nota alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Olandese, hanno concordato che la Partecipazione non fosse ceduta direttamente da BPI ad ABN, bensì fosse preventivamente trasferita ad un soggetto terzo, l'Escrow Agent, nominato congiuntamente dalle parti ai sensi del Contratto ed incaricato della custodia delle Azioni e del successivo trasferimento delle stesse all'Acquirente su semplice richiesta di quest'ultimo.

In particolare, con la stipula del Contratto di Escrow, l'Escrow Agent si è impegnato, tra l'altro:

- a custodire le Azioni per conto del Cedente a partire dal momento del deposito delle azioni medesime sul Conto Escrow, come di seguito definito, sino al momento in cui il Cedente medesimo abbia ricevuto il Corrispettivo;
- a custodire le Azioni per conto dell'Acquirente a partire dalla Data di Esecuzione delle Azioni, come di seguito definita;
- a trasferire le Azioni ad ABN, su richiesta di questa, il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Escrow Agent abbia ricevuto conferma scritta da BPI ed ABN dell'avvenuto pagamento del Prezzo a BPI e della ricezione del Corrispettivo sul conto intestato al medesimo Cedente (la "Data di Esecuzione delle Azioni"), ovvero, sempre su richiesta di ABN, in un qualsiasi momento successivo a tale Data;
- ad esercitare il diritto di voto ed ogni altro diritto spettante sulle Azioni, nel periodo intercorrente dalla data di deposito delle stesse sul Conto Escrow alla Data di Esecuzione delle Azioni, in maniera indipendente rispetto a BPI o all'Acquirente;
- a non ricevere, o comunque conformarsi alle istruzioni di BPI o di ABN, rimanendo peraltro inteso che (1) l'Escrow Agent non dovrà trasferire alcuna delle azioni BAPV tranne che in conformità alle espresse previsioni del Contratto di Escrow; e (2) a non costituire pegno, ovvero altro vincolo sulle Azioni BAPV per alcun motivo;
- ad esercitare tutti i diritti spettanti alle Azioni BAPV, a decorrere dalla Data di Esecuzione delle Azioni, su istruzioni dell'Acquirente e solo ed esclusivamente in base a tali istruzioni.

In data 30 dicembre 2005, pertanto, in esecuzione del Contratto di Escrow, previa nomina dell'Escrow Agent:

- BPI, in parziale deroga agli artt. 5.2 e 8 del Contratto di Compravendita (cfr. supra 2.1.2 a), ha trasferito – come d'intesa con ABN - le Azioni presso Banca Intesa “for account of 009367390200 (clearing/custody account for ABN Amro clients) in the name of ABN Amro Bank, [...] in favour of Mr. M. J. Meijer Notarissen cs derdengelden-kwaliteitsrekening with account number 54.36.63.779” (il “Conto Escrow”);
- ABN, in parziale deroga agli artt. 5.2 e 8 del Contratto, avuta conferma di avvenuta ricezione delle Azioni presso Banca Intesa da parte dell'Escrow Agent, ha immediatamente corrisposto il Prezzo a BPI, sul conto corrente n. 5164 “conto accentrato” acceso presso Banca d'Italia, filiale di Milano, a nome di essa BPI.

Con specifico riferimento al Prezzo corrisposto a BPI, si precisa che, conformemente alla disponibilità già manifestata dalla Banca nell'istanza del 3 dicembre 2005 finalizzata al dissequestro della Partecipazione, BPI, una volta ricevuto l'intero Prezzo, ha provveduto a versare la predetta Plusvalenza su C/C n. 5164 - 5040 intestato a BPI con vincolo in favore della Procura della Repubblica di Milano.

Si precisa, a tale riguardo, che l'apposizione di un vincolo di disponibilità alla Plusvalenza derivante dalla Cessione non può essere interpretata come un'ammissione anticipata di responsabilità da parte della Banca, nella sua veste istituzionale, rispetto ad un'ipotesi di illecito che finora è stata solo rappresentata in provvedimenti di natura cautelare quali il sequestro della Partecipazione.

Da ultimo, si rappresenta che ABN e BPI hanno espressamente riconosciuto, in sede di stipula del Contratto di Escrow (art. 10), che lo stesso non modifica né cancella le previsioni del Contratto di Compravendita, le quali conservano pertanto efficacia secondo i loro termini originari, “rimanendo però inteso che né il Venditore né l'Acquirente potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'altro derivante dal fatto che l'esecuzione della Compravendita delle Azioni BAPV tra il Venditore e l'Acquirente è compiuta in conformità al presente Contratto [di Escrow] e non invece secondo le modalità esecutive previste negli articoli 5.2 e 8 del Contratto di Compravendita”.

2.1.3 Destinazione della liquidità derivante dalla Cessione

Il corrispettivo incassato da BPI a fronte della Cessione è stato utilizzato per rimborsare i depositi interbancari in scadenza al 30 dicembre 2005, per la gestione ordinaria dei flussi in entrata e in uscita della tesoreria, mentre il residuo, circa l'80%, è stato impiegato sul mercato monetario a breve termine (1/2 settimane). Parte della liquidità potrà essere utilizzata per una migliore gestione del debito *outstanding*.

2.2 Motivazioni e finalità della Cessione

2.2.1 Motivazioni della Cessione

Come già anticipato in premessa, l'acquisto della Partecipazione da parte di BPI era stato effettuato in funzione prodromica all'attuazione del Piano di Integrazione tra il Gruppo BPI e il gruppo facente capo a BAPV, progetto i cui presupposti sono tuttavia venuti meno in virtù degli eventi descritti nel precedente paragrafo 1.2.1.

Il venir meno dei presupposti per l'attuazione del Piano di Integrazione tra il Gruppo BPI ed il gruppo BAPV ha pertanto determinato il riposizionamento degli obiettivi strategici del Gruppo ed ha conseguentemente indotto BPI a deliberare la cessione delle Azioni ad ABN AMRO BANK N.V.

nelle forme, termini e modalità di cui al Contratto di Compravendita ed al successivo Contratto di Escrow.

In particolare, il riposizionamento strategico di BPI, determinatosi a seguito dei recenti eventi che hanno interessato la Banca, ha comportato l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente od indirettamente dalla Banca, nel quadro di un mutato disegno complessivo volto ad una rinnovata focalizzazione del *business* sull'attività bancaria tradizionale.

In tale ottica, tenuto conto dell'impossibilità di realizzare il Piano di Integrazione con BAPV, BPI ha reputato la Cessione delle Azioni, al Prezzo Unitario pattuito con ABN, come la soluzione in grado di valorizzare al meglio l'investimento effettuato nel capitale di BAPV.

Il Consiglio di Amministrazione di BPI ha dunque espresso parere favorevole, in data 14 e 22 settembre 2005, alla cessione delle Azioni ad ABN AMRO BANK N.V. Successivamente, in data 23 settembre 2005, il Comitato Esecutivo della Banca ha deliberato di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri necessari per la sottoscrizione del Contratto di Compravendita delle azioni BAPV di proprietà di BPI ad ABN al Prezzo Unitario di Euro 26,50 per azione, conferendo loro, sempre disgiuntamente, ogni e più ampio potere di definire, negoziare e perfezionare, in via conclusiva, tutte le clausole del predetto Contratto. In data 26 settembre 2005, BPI ha formalmente comunicato alla Banca d'Italia la propria intenzione di dimettere la partecipazione da essa detenuta in BAPV alienandola ad ABN.

In pari data si è perfezionata la stipula del Contratto di Compravendita.

La Cessione delle Azioni è stata eseguita in data 30 dicembre 2005 secondo le modalità previste dal Contratto di Escrow sottoscritto tra BPI ed ABN successivamente all'avveramento della residua Condizione Sospensiva consistente nella revoca, da parte della Procura della Repubblica, del sequestro della Partecipazione (*supra*, 2.1.2).

2.3 Rapporti con l'emittente le Azioni e con i soggetti cui le Azioni sono state cedute

2.3.1 Rapporti significativi tra BPI e BAPV

Alla data del presente Documento Informativo, BPI possiede n. 4.000.000 di azioni ordinarie BAPV, pari allo 1,295% del capitale attuale di BAPV. Detta partecipazione rinviene da operazioni di prestito titoli⁷ scadute nei mesi di novembre-dicembre 2005 e rinnovate per ulteriori 6 mesi. Le suddette azioni sono tuttora oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria e non rientrano nella Partecipazione oggetto di Cessione⁸.

Si segnala inoltre che il prof. Gianandrea Goisis, Presidente del Collegio Sindacale di BPI, è altresì Sindaco Effettivo di BAPV.

⁷ Le azioni in questione, che dunque non sono di proprietà di BPI, sono entrate nella disponibilità della stessa BPI a seguito di operazioni eseguite:

- in data 9 novembre 2004 per n. 1.000.000 azioni;
- in data 15 novembre 2004 per n. 2.000.000 azioni;
- in data 3 dicembre 2004 per n. 1.000.000 azioni.

⁸ In merito agli accertamenti effettuati dalle Autorità di Vigilanza sugli acquisti di azioni BAPV da parte di BPI si rinvia a quanto specificato nell'avvertenza 1.2.1.

2.3.2 Rapporti ed accordi significativi tra BPI, le società controllate da BPI, i dirigenti e i componenti dell'organo di amministrazione di BPI ed i soggetti cui le Azioni sono state cedute

Alla data del presente Documento Informativo, risulta in essere tra BPI e il gruppo ABN AMRO una linea di credito per derivati così suddivisa:

- Euro 15 milioni con scadenza 21.2.2007
- Euro 10 milioni con scadenza 31.10.2006
- Euro 5 milioni con scadenza 4.11.2006
- Euro 10 milioni con scadenza 9.8.2007
- Euro 8 milioni con scadenza 1.3.2008
- Euro 5 milioni con scadenza 1.4.2006

2.4 Documenti a disposizione del pubblico

2.4.1 Luoghi in cui può essere consultata la documentazione messa a disposizione del pubblico

Documentazione a disposizione del pubblico presso la sede di BPI, via Polenghi Lombardo, 13, 26900,

Lodi e presso la Borsa Italiana S.p.A.:

- Bilanci d'esercizio BPI 31 dicembre 2003 e 2004;
- Relazione semestrale BPI al 30 giugno 2005;
- Relazione trimestrale BPI al 30 settembre 2005;

Si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui i predetti documenti debbono essere letti alla luce dell'avvertenza sub 1.2.4.

CAPITOLO 3 - EFFETTI SIGNIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

3.1 Eventuali effetti significativi della Cessione sull'attività di Banca Popolare Italiana ed implicazioni afferenti i rapporti commerciali, finanziari e le prestazioni di servizi tra le imprese del Gruppo

La Cessione non implica variazioni del perimetro del Gruppo BPI, in quanto la Partecipazione era comunque inidonea ad assicurare a BPI il controllo di BAPV.

L'Operazione non determina altresì incidenza significativa sui rapporti commerciali, finanziari e di prestazione di servizi tra le società del Gruppo.

CAPITOLO 4 - DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

CONSOLIDATI PRO-FORMA DI BPI

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico consolidato pro-forma

L'investimento nella partecipazione in BAPV è avvenuto a partire dal gennaio 2005 ad eccezione di una parte marginale per un controvalore di 24.669 migliaia di Euro avvenuta nell'esercizio 2004. Conseguentemente non si ritiene necessario presentare una situazione pro-forma dei dati economici, patrimoniali e finanziari del bilancio al 31 dicembre 2004 ma solo relativamente alla situazione al 30 giugno 2005.

In considerazione di quanto già riportato nella sezione "Dati di sintesi del Gruppo Banca Popolare Italiana" relativamente alla riapprovazione del bilancio al 31 dicembre 2004, si segnala che non essendo ancora stata riapprovata la relazione semestrale al 30 giugno 2005, che dovrà tener conto delle rettifiche apportate sul bilancio 2004, non si ritiene opportuno rappresentare una situazione patrimoniale e un conto economico consolidati pro-forma al 30 giugno 2005 in quanto non rappresentativa dell'effettiva situazione dei conti. Pertanto, si procede nell'espone in modo descrittivo gli effetti economici e patrimoniali-finanziari che si avrebbero avuti sul bilancio consolidato se l'investimento nella partecipazione BAPV non si fosse mai realizzato.

Effetti economici

La detenzione della partecipazione in BAPV oggetto di cessione ha comportato nel primo semestre del 2005 l'incasso di dividendi per 35.964 migliaia di Euro (35.284 migliaia di Euro al netto del relativo effetto fiscale).

Il costo delle risorse finanziarie impegnate per l'acquisto di tale partecipazione, valutato in base al costo medio della raccolta da investitori istituzionali, è stato stimato per il primo semestre 2005 pari a 28.331 migliaia di Euro (17.613 migliaia di Euro al netto del relativo effetto fiscale) e per l'intero esercizio 2005 pari a 56.662 migliaia di Euro (35.227 migliaia di Euro al netto del relativo effetto fiscale).

Pertanto, se l'investimento in tale partecipazione non si fosse mai realizzato, il conto economico del primo semestre 2005 avrebbe registrato minori dividendi e minori interessi passivi per un effetto negativo complessivo, al netto delle imposte, pari a 17.671 migliaia di Euro, mentre l'effetto negativo complessivo, al netto delle imposte, sul conto economico dell'intero esercizio 2005 si riduce a 57 migliaia di Euro.

Relativamente alla plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipazione in BAPV, la stessa risulta già essere stata riflessa nella relazione semestrale al 30 giugno 2005 per effetto della valutazione della partecipazione conseguente alla sua designazione nella categoria delle attività finanziarie valutate al *fair value*.

Effetti patrimoniali-finanziari

L'elisione dell'operazione di acquisto della partecipazione in BAPV, ha avuto come risultato un minor valore delle attività valutate al *fair value* per 2.117.874 migliaia di Euro, in contropartita di un incremento delle disponibilità liquide di pari importo.



CAPITOLO 5 - PROSPETTIVE DI BPI E DEL GRUPPO AD ESSA

FACENTE CAPO

5.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari di BPI dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato

Nei paragrafi successivi vengono fornite indicazioni generali sull'andamento degli affari di BPI dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato. Con riferimento ai dati contabili rappresentati in tale ultimo documento, nonché a quelli rappresentati nelle situazioni contabili infrannuali relative all'esercizio 2005 si rinvia a quanto specificato nell'avvertenza sub 1.2.3.

5.1.1 Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito

I dati commentati di seguito sono relativi alla situazione consolidata al 30 settembre 2005, elaborata secondo i nuovi principi contabili IAS/IFRS. Il raffronto è effettuato con i saldi al 1 gennaio 2005, ricalcolati secondo i principi IAS/IFRS (inclusi gli IAS 39 e 32).

Al 30 settembre 2005, la sommatoria delle voci Debiti verso clientela e Titoli in circolazione (comprensive anche delle Passività subordinate), assimilabile alla "*raccolta diretta*", è pari a 34.918 milioni, in aumento del 7,6% sul 1 gennaio 2005. La componente dei Titoli in circolazione, pari a 20.871 milioni, mostra, nel periodo una dinamica di crescita complessiva del 14%, dato che incorpora la flessione, registrata nel terzo trimestre dell'anno, attribuibile alla scadenza di due prestiti obbligazionari di natura istituzionale, per complessivi 900 milioni. La componente dei Debiti verso clientela, espressiva delle componenti monetaria della raccolta da clientela, pari a 14.197 milioni, risulta sostanzialmente invariata rispetto ai livelli di inizio anno.

La *raccolta indiretta* si attesta complessivamente a 38.345 milioni. La quota rappresentata dal risparmio gestito ha beneficiato del positivo andamento dei mercati finanziari, passando da € 20.587 milioni di fine 2004 a € 21.397,2 milioni (+3,9%). La crescita è anche dovuta anche al buon risultato di Bipielle Alternative Investment SGR (attiva nel comparto degli *hedge funds*), il cui patrimonio al 30 settembre 2005 si attesta a € 541,8 milioni. In decisa crescita anche il comparto assicurativo, per il collocamento di nuovi prodotti che rispondono sia alla domanda di previdenza complementare sia alla sempre maggiore richiesta proveniente dal mercato per prodotti finanziari con un profilo rischio-rendimento piuttosto basso, apprezzati in momenti particolarmente incerti. Al buon andamento del mercato assicurativo hanno contribuito le *partnership* con Commercial Union (Gruppo Aviva) e con Aurora Assicurazioni (Gruppo Unipol). In particolare, l'accordo con Aurora Assicurazioni, realizzato lo scorso anno, ha trovato piena operatività solo a partire dai primi mesi di quest'anno.

I *crediti verso clientela* si attestano a 28.273 milioni, in incremento sul 1 gennaio 2005 (+6,2%), quando erano pari a 26.634 milioni. I crediti del Gruppo sono al 90% riferibili ad esposizioni domestiche. La *rischiosità* del credito resta su livelli inferiori alle medie di sistema: l'incidenza delle sofferenze nette sui crediti è infatti pari al 1,1%. A seguito dell'approccio particolarmente rigoroso nelle valutazioni e delle importanti rettifiche effettuate (come di seguito dettagliato), il livello di copertura dei crediti anomali si è incrementato dal 62% di fine 2004 al 75% del settembre 2005.

5.1.2 Indicazione delle recenti tendenze nell'evoluzione dei costi e dei ricavi

Le risultanze consolidate di conto economico al 30 settembre 2005 di seguito commentate sono state redatte secondo i nuovi principi contabili IAS/IFRS, e vengono raffrontate con quelle dello

stesso periodo del precedente esercizio, ricalcolate sulla base dei principi contabili IAS/IFRS in modo omogeneo, con l'esclusione degli IAS 39 e 32.

Per la ricostruzione delle cifre di raffronto del 2004, si è fatto ricorso, ove necessario, a stime basate su elementi ragionevoli che consentono una rappresentazione attendibile del dato 2004.

La situazione contabile al 30 settembre 2005 chiude con una perdita di pertinenza del Gruppo pari a 328,5 milioni, che si raffronta all'utile di 162,5 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Alla formazione della perdita hanno concorso oneri di natura eccezionale per fatti attinenti al primo semestre 2005, fra i quali, particolarmente significativi, rettifiche su crediti (riferibili fra l'altro agli accantonamenti pari a 150 milioni effettuati su erogazioni al Gruppo Magiste), accantonamenti a fondi rischi e oneri (relativi in particolare ad azioni revocatorie Parmalat, alla chiusura dei rischi relativi a rapporti con alcuni clienti cui erano stati garantiti capitale e rendimento ed infine alla valutazione di prestiti obbligazionari collegati a titoli "mezzanine", emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione), oltre che svalutazioni di titoli e derivati e altri oneri relativi all'operazione Antonveneta, più ampiamente commentati nel seguito.

Il *margin* di interesse scende dell'1% a 641,2 milioni. L'espansione dei crediti a clientela determina un buon sviluppo degli interessi attivi che ammontano a 1.435,1 milioni (+13,9%), che, tuttavia, non è in grado di bilanciare l'ancora più sensibile incremento degli interessi passivi che ammontano a 793,9 milioni (+29,8%), quale conseguenza della espansione dei titoli di debito emessi nel semestre, nonché del costo finanziario connesso all'acquisizione delle azioni Antonveneta, a fronte delle quali sono stati percepiti dividendi come commentato nel paragrafo successivo. Lo spread unitario si è mantenuto su livelli superiori alla media nazionale.

I *dividendi*, che al 30 settembre 2005 ammontano a 61,3 milioni, includono circa 38 milioni riferibili all'interessenza in Banca Antoniana Popolare Veneta, 3,7 milioni riferibili alla partecipazione in Hopa, mentre i restanti 19,6 milioni si riferiscono a dividendi incassati su azioni detenute nell'attività di negoziazione.

Il significativo decremento del valore delle *commissioni nette* per 113,6 milioni (-37%), rispetto al pari periodo del 2004, è quasi interamente attribuibile all'incremento delle commissioni passive pari a circa 132 milioni, di cui circa 75 milioni inerenti all'operazione Antonveneta, e circa 43 milioni inerenti allo stanziamento dei costi relativi alla chiusura dell'operazione di riacquisto delle quote di minoranza cedute nel corso del primo semestre 2005 a Deutsche Bank e Dresdner Bank.

Le commissioni attive si incrementano, rispetto al pari periodo del 2004, per un importo pari a circa 18 milioni, quasi interamente ascrivibile alla aumentata attività di collocamento.

Il *risultato delle attività di negoziazione e di copertura* presenta al 30 settembre 2005 un valore negativo netto pari a 131 milioni. Tale valore è in gran parte dovuto a significative rettifiche su titoli e derivati di trading acquistati nel corso dei primi nove mesi dell'anno, anche a seguito dell'andamento della curva dei tassi e dell'andamento del rapporto Euro/dollaro che hanno penalizzato le scelte di investimento nell'area finanza.

Nel dettaglio, le rettifiche di valore nette su titoli ammontano a 125 milioni, mentre le rettifiche di valore nette su derivati ammontano a 120 milioni. Gli utili realizzati dalla negoziazione ammontano a 70 milioni. L'utile dell'attività di copertura è stato pari a 44 milioni.

Il *risultato netto delle attività finanziarie* valute al fair value è relativo esclusivamente alla partecipazione in Banca Antoniana Popolare Veneta che è stata valorizzata sulla base del prezzo determinato nel contratto di cessione sottoscritto in data 26 settembre 2005 con ABN Amro, in quanto ritenuto la migliore rappresentazione del fair value; tale prezzo non si discosta significativamente rispetto al valore di quotazione al 30 settembre 2005, di poco inferiore al valore di riferimento assunto dalla Banca.

La plusvalenza, pari a 94,2 milioni, rilevata a conto economico tramite la valutazione al fair value, si contrappone agli oneri connessi all'operazione contabilizzati tra le commissioni passive e tra le spese amministrative per un importo complessivo pari a circa 90 milioni.

La voce *altri proventi netti di gestione* si decrementa rispetto al 30 settembre 2004 di 26,2 milioni, attestandosi a 141,6 milioni. Concorrono a formare tale importo il recupero spese su depositi e conti correnti passivi e il recupero di imposte per circa 90 milioni.

Gli *oneri operativi* ammontano a 757,8 milioni, in aumento del 3% rispetto al 30 settembre 2004. Tra gli oneri operativi, si registra una crescita delle spese amministrative che ammontano a 331,6 milioni (+11,6%), soprattutto a seguito degli oneri correlati all'operazione Antonveneta. Al contrario, le spese del personale, pari a 378 milioni, registrano una diminuzione del 3,8% nonostante il rinnovo del CCNL avvenuto nel secondo semestre del 2004.

I proventi netti nella gestione assicurativa si riferiscono unicamente alla controllata Area Life International Assurance Ltd (non inclusa nell'area di consolidamento nel 2004) che svolge attività assicurativa nel ramo vita. In particolare i premi netti incassati ammontano a 30,6 milioni mentre gli oneri netti della gestione assicurativa ammontano a 20 milioni.

Come anticipato, gli *accantonamenti ai fondi rischi ed oneri* ammontano a 260,7 milioni.

Le *rettifiche nette per deterioramento dei crediti* sono pari a 423,2 milioni rispetto ai 148,5 milioni del pari periodo 2004 (si ricorda che lo IAS 39 e 32 non è stato applicato sui dati del 2004 e, pertanto, gli effetti economici negativi derivanti dall'applicazione di tali principi sul risultato trimestrale 2005 non hanno trovato corrispondente riflesso nella situazione comparativa al 30 settembre 2004). L'incremento delle rettifiche di valore rispetto al pari periodo 2004 è sostanzialmente attribuibile alle prudenti valutazioni effettuate sul portafoglio creditizio, a seguito di approfondite analisi che, in particolare, hanno comportato un incremento del livello di copertura dei crediti in sofferenza. Tale copertura, al lordo dei *write-off* effettuati nell'ambito delle cessioni a Bipielle SGC, passa dal 62% del 31 dicembre 2004 al 75% del 30 settembre 2005., come in precedenza indicato

Nel totale della voce, le rettifiche sulle posizioni in sofferenza pesano per complessivi 164 milioni, le rettifiche nette sugli altri crediti deteriorati ammontano a 63 milioni, mentre l'adeguamento della copertura dei crediti in bonis ha comportato rettifiche di valore per 196 milioni di Euro. Tale valore include accantonamenti che per circa 150 milioni sono riconducibili alle erogazioni, garantite da titoli azionari quotati, concesse al Gruppo Magiste. Le rettifiche di valore contabilizzate nel 2005 con riferimento al suddetto cliente, tengono in particolare conto il deprezzamento delle garanzie in essere a seguito dell'andamento avverso dei titoli dati in garanzia. Tali crediti sono costantemente monitorati dalla Capogruppo al fine di tenere conto di ogni eventuale ulteriore evoluzione.

Il *carico fiscale* presenta un saldo positivo a seguito del riconoscimento della fiscalità differita attiva calcolata oltre che sulle differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali delle attività e passività, anche sulle perdite al 30 settembre 2005. La contabilizzazione del *tax asset* è stata fatta in virtù della considerazione della totale straordinarietà delle perdite stesse, che pertanto sono da considerarsi totalmente riassorbibili quali minor pagamento di imposte negli esercizi futuri, anche alla luce dell'istituto del consolidato fiscale nazionale a cui la Capogruppo e la quasi totalità delle controllate hanno aderito.

L'attribuzione ai terzi di quota parte dell'utile di società del Gruppo di cui la Capogruppo non detiene la totalità delle azioni, incrementa la perdita complessiva attribuita al Gruppo in misura corrispondente. Nella determinazione dell'utile di pertinenza di terzi si sono tenuti in considerazione i nuovi criteri contabili IAS/IFRS in tema di contabilizzazione delle opzioni put concesse a terzi su quote di minoranza di società controllate.

5.2 Prospettive del Gruppo Banca Popolare Italiana nell'esercizio in corso

Come descritto, in considerazione degli eventi di natura eccezionale che hanno caratterizzato i primi nove mesi dell'anno del Gruppo BPI, prevalentemente riconducibili alla vicenda di Banca Antonveneta e che sono stati in precedenza dettagliati, le risultanze economiche al 30 settembre sono risultate negative per Euro 328 milioni.

Sul risultato hanno inciso poste di natura "non ricorrente". Allo stato attuale delle conoscenze si ha motivo di ritenere che il risultato finale di esercizio sarà sostanzialmente in linea con le suddette evidenze, rettificato in negativo di Euro 37 milioni, al netto dell'effetto fiscale, recepiti nella bozza dei bilancio al 31 dicembre 2004, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci già convocata (si vedano i paragrafi "Dati di sintesi del Gruppo Banca Popolare Italiana" e 1.2.3).

Tuttavia, sono ancora in corso verifiche su talune poste contabili.